

Informativa al Pubblico

III° Pilastro

al 31/12/2021

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 giugno 2022

Sede Legale 25032 Chiari (Brescia), via Quartieri, 39

Capitale sociale deliberato e versato € 30.000.000,00
Cod.Fisc. e n. Iscrizione Registro Imprese di Brescia 01994680179
Albo delle Banche 5683 - ABI 03367 CAB 54340 - BIC SGIUIT21
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Sommario

Premessa	3
Capitolo 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)	11
Capitolo 2 – Fondi propri (art. 437 CRR)	50
Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio (art. 438 e 447 CRR)	54
Capitolo 4 - Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica	63
Capitolo 5 – Informativa sulla politica di remunerazione (art. 450 CRR)	65
Capitolo 6 – Dichiarazioni ai sensi dell’art. 435, lettere e) ed f) del CRR	84
Attestazione sulle politiche e gli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto, art. 431 comma 3 del Regolamento Europeo n.876/2019	86

Premessa

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*, i cui riferimenti sono direttamente applicabili all'interno di ciascuno Stato membro) e successivi aggiornamenti e nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV - *Capital Requirements Directive*) e successive modifiche, che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il cd. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione (RTS o ITS) approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "*Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*" della Banca d'Italia, sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme e indicate le modalità attuative della disciplina, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

In data 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE n. 876/2019 (c.d. "*Capital Requirements Regulation II*" – "CRR II") del 20 maggio 2019, rientrante nel pacchetto di riforme normative che comprende anche la Direttiva UE n. 878/2019 (c.d. "*Capital Requirements Directive V*" – "CRD V", del 20 maggio 2019 e che modifica la Direttiva UE 2013/36 (CRD IV). Tale Regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021 e va a modificare il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (introduzione di un requisito minimo obbligatorio di leva finanziaria e di una riserva minima obbligatoria per gli enti G-SII), il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) con l'introduzione dell'obbligo segnaletico da parte dell'ente, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte attraverso l'introduzione di un nuovo metodo standardizzato maggiormente sensibile al rischio), il rischio di mercato (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato), le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (modifica al calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio (RWA) per gli organismi di investimento collettivo (OICR), le esposizioni verso progetti infrastrutturali (introduzione di un nuovo fattore di sostegno da applicare alle esposizioni verso progetti infrastrutturali), le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento UE n. 648/2012. Inoltre, ha dato mandato all'EBA, nell'art. 434bis "Modelli per l'informativa", di elaborare norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni che devono essere utilizzate per la disclosure, al fine di istituire un unico framework normativo, in luogo della pluralità di fonti normative in materia presenti. Facendo seguito a tali disposizioni, l'Autorità Bancaria Europea ha elaborato le nuove norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2020/04) con l'obiettivo appunto di uniformare il contenuto dell'informativa attraverso un

unico *framework* normativo in grado di garantire informazioni sufficientemente complete e comparabili¹.

La normativa si basa su tre Pilastri:

- a) il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo). Sono inoltre previsti:
 - l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica;
 - i requisiti ed i sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio – LCR*) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio – NSFR*);
 - un coefficiente di leva finanziaria (*Leverage Ratio*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di Classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio;
- b) il Secondo Pilastro richiede agli intermediari, nell'ambito di un robusto sistema di governo societario e di controlli interni, di dotarsi:
 - di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cd. *ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process*), in via attuale e prospettica ed in ipotesi di "stress", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria; e
 - di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cd. *ILAAP - Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*).L'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (*RAF - Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento. All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cd. *SREP - Supervisory Review and Evaluation Process*), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- c) il Terzo Pilastro (Disciplina di Mercato) prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento UE n. 876/2019 (CRR II), Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3, applicabile dal 28 giugno 2021;

¹ In data 24 giugno 2020 l'EBA ha emanato le nuove norme tecniche di attuazione EBA/ITS/2020/04 denominate "Implementing technical standard on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (UE) n. 575/2013", applicabili a partire dal 28 giugno 2021.

- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione:
- Regolamento UE n. 2395/2017, inerente le disposizioni transitorie dei Fondi Propri dirette ad attenuare l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9;
 - Regolamento UE n. 1030/2014, riguardante i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
 - Regolamento UE n. 2021/637, che su mandato della CRR II stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Con l'entrata in vigore di tale Regolamento vengono abrogati il Regolamento UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate);
 - Regolamento UE n. 763/2021, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva UE n. 59/2014 per quanto riguarda la segnalazione ai fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
 - Regolamento UE n. 631/2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione.
- iii. gli orientamenti emanati dalla European Bank Authority (EBA) diretti a disciplinare specifici aspetti relativi agli obblighi di Informativa al Pubblico.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente al recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico stato per stato richiesta dall'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di governance richieste dall'art. 435 (2) del CRR:
 - le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;

- informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

In data 2 giugno 2020 l'Autorità Bancaria Europea ha provveduto a pubblicare gli Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/07), diretti a richiedere alle Banche di fornire le informazioni in merito a:

- Finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020 (i quali hanno esteso il termine entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata);
- I finanziamenti oggetto di misure di concessione (forbearance measures) applicate in risposta alla crisi sanitaria;
- I nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico in risposta alla crisi generata dal Coronavirus.

In data 26 giugno 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE 2020/873, che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 e il Regolamento UE n. 876/2019, in riferimento ad alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia COVID-19. In sintesi, le principali modifiche hanno riguardato:

- il trattamento temporaneo dei profitti e delle perdite non realizzate, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, alla luce della pandemia COVID-19;
- la proroga del periodo transitorio IFRS9 per ulteriori due anni e la possibilità, per gli enti che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il "nuovo" periodo transitorio;
- il trattamento prudenziale favorevole delle esposizioni *non performing* derivante dal COVID-19 e coperte da garanzie pubbliche concesse dagli Stati membri;
- la modifica al meccanismo di compensazione per l'esclusione temporanea dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria di alcune esposizioni detenute nei confronti delle Banche Centrali;
- il trattamento prudenziale favorevole nell'ambito del modello standardizzato alle esposizioni derivanti da prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, anticipando quanto previsto dalla CRR 2, nuova metodologia di calcolo dello *SME Supporting Factor*.

Ad integrazione del quadro regolamentare delineatosi per la crisi pandemica, a seguito dell'adozione del c.d. CRR "quick fix", in data 11 agosto 2020 l'EBA ha pubblicato ulteriori linee guida in materia di *reporting* e informativa, con cui vengono forniti chiarimenti ed istruzioni per l'applicazione delle novità regolamentari ai fini della compilazione dei *template* del rischio di credito, del rischio di mercato, dei fondi propri, del coefficiente di leva finanziaria e, per quest'ultimo, della relativa *disclosure* ("*Guidelines on supervisory reporting and disclosure*

requirements in compliance with the CRR 'quick fix' in response to the COVID-19 pandemic" - EBA/GL/2020/11), nonché modifica gli orientamenti EBA/GL/2018/01 con la linea guida (EBA/GL/2020/12), sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473-bis del Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II) riguardo alle disposizioni transitorie volte a mitigare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS9 sui Fondi Propri per garantire la conformità con il CRR "quick fix" in risposta alla pandemia Covid-19. Al riguardo la Banca, ai fini del calcolo dei Fondi Propri al 31 dicembre 2021, ha deciso di non avvalersi dei suddetti trattamenti temporanei.

In data 21 aprile 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2021/637 della Commissione europea del 15 marzo 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte Otto, Titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Tale Regolamento, applicabile dal 28 giugno 2021, ha abrogato il Regolamento di esecuzione UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate) e si pone l'obiettivo di definire un framework di riferimento unico in tema di informativa al pubblico, armonizzando la disciplina di mercato mediante la messa a disposizione di formati, modelli e tabelle per l'informativa uniformi.

In data 12 maggio 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 763/2021 della Commissione europea del 23 aprile 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda gli obblighi di informativa al pubblico in materia di requisiti di fondi propri e passività ammissibili. Alla data del 31 dicembre 2021, tali disposizioni non si applicano alla Banca in quanto non risulta ente G-SII.

In data 30 agosto 2021 l'EBA ha concluso la consultazione sulla bozza del documento ITS, in merito alla disclosure qualitativa e quantitativa da pubblicare con riferimento alle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 448 del CRR II. Successivamente, in data 10 novembre 2021, è stato pubblicato il documento finale EBA/ITS/2021/07 "Final Report - Draft Implementing Technical Standards amending the Implementing Regulation (EU) No 637/2021 on disclosure of information on exposures to interest rate risk on positions not held in the trading book in accordance with Article 448 of Regulation (EU) No 575/2013". Infine, in data 19 aprile 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE n. 631/2022 del 13 aprile 2022, tramite il quale sono state modificate le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione. La Banca, al 31 dicembre 2021, non pubblica l'informativa richiesta in linea con quanto disciplinato dall'art. 433 ter per gli enti piccoli e non complessi.

Tale *framework* regolamentare è, pertanto, funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire gli shock derivanti da tensione di natura economica e finanziaria, a migliorare la gestione

del rischio e la *governance*, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa verso il mercato. Esso mira ad incoraggiare la disciplina del mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa tale da consentire agli investitori di disporre di tutte le informazioni fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza sull'adeguatezza patrimoniale.

In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento, la Banca nella predisposizione della presente Informativa assicura il rispetto dei seguenti principi:

- **Chiarezza:** al fine di assicurare il rispetto di tale principio, la Banca presenta le informazioni in una forma comprensibile alle principali parti interessate (investitori, clienti del settore finanziario, altri soggetti), evidenziando ed individuando gli elementi di maggiore importanza all'interno del documento. Le questioni complesse vengono spiegate con un linguaggio semplice e le informazioni relative ad ogni singolo rischio sono presentate all'interno di apposite sezioni dedicate dell'Informativa;
- **Significatività:** la Banca intende tale concetto come incentrato sugli utilizzatori, valutandolo in base alle esigenze degli stessi. Essa viene esaminata a livello di ogni singolo obbligo informativo, e se del caso su base aggregata. L'informativa deve descrivere le principali attività e mettere in evidenza i rischi correnti e potenziali più rilevanti per la Banca, chiarendo come essi sono gestiti e includendo le informazioni che potrebbero attirare l'attenzione del mercato, assicurando di non escludere le informazioni ritenute di particolare interesse per gli utilizzatori. Pertanto, la Banca descrive le variazioni significative in termini di esposizione al rischio tra il periodo di segnalazione e quello precedente, nonché le varie azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione. Infine, la Banca fornisce informazioni sufficienti, sia in termini qualitativi sia quantitativi, sui processi e sulle procedure adottati per l'individuazione, misurazione e gestione dei rischi;
- **Coerenza nel tempo:** le informazioni pubblicate all'interno dell'Informativa al Pubblico devono essere coerenti con quanto pubblicato nei periodi di riferimento precedenti, al fine di consentire alle principali parti interessate di individuare l'evoluzione del profilo di rischio della Banca, in relazione a tutti gli aspetti significativi della sua attività. Pertanto, la Banca procede ad evidenziare e spiegare, all'interno della specifica sezione interessata dalla variazione, eventuali integrazioni, cancellazioni e altre variazioni di contenuto e/o alla struttura dell'informativa rispetto alle pubblicazioni precedenti;
- **Comparabilità tra enti:** le informazioni contenute nel presente documento devono essere comparabili con quelle riportate dagli altri Enti. Il livello di dettaglio e gli schemi di rappresentazione devono consentire alle parti interessate di effettuare confronti tra Enti e giurisdizioni diverse in merito alle attività, alle metriche prudenziali, ai rischi e alle modalità di gestione degli stessi.

Il presente documento, denominato "Informativa al Pubblico – III Pilastro sulla situazione al 31 dicembre 2021" fornisce l'aggiornamento al 31 dicembre 2021 delle informazioni richieste dall'art. 433 ter del Regolamento UE n. 876/2019 per gli enti piccoli e non complessi.

Secondo quanto disposto dall'art. 433 del Regolamento UE n. 876/2019 il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca nella sezione www.bancasantagiulia.it/informative, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Nella predisposizione del presente documento sono stati utilizzati anche elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale e del governo della gestione della liquidità (Resoconto ICAAP/ILAAP) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 19 maggio 2022 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Si precisa che il presente documento al 31 dicembre 2021 è stato realizzato utilizzando gli schemi informativi previsti dal nuovo *framework* di Pillar 3 (Regolamento UE n. 637/2021).

Infine, si precisa che, la Banca non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali basate su modelli interni e, dunque, nel presente documento non viene fornita l'informativa richiesta per gli intermediari che adottano tali sistemi (artt. 452 "Uso del metodo IRB per il rischio di credito", 454 "Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo e 455 "Uso di modelli interni per il rischio di mercato" del Regolamento UE n. 876/2019).

Indice delle informazioni quantitative in ottemperanza alle previsioni normative del Regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”) e successivo aggiornamento del Regolamento UE n. 876/2019 (“CRR II”), in coerenza con il Regolamento di esecuzione UE n. 637/2021, EBA/GL/2020/07 e EBA/GL/2020/12.

Di seguito viene riportata, in ottemperanza ai principi di chiarezza e comparabilità tra enti, una tabella di sintesi che segnala il collocamento all’interno del presente documento, delle informazioni quantitative richieste dalla Parte otto del Regolamento UE n. 876/2019 e dal Regolamento UE n.637/2021, applicabili dal 28 giugno 2021, oltre a quanto richiesto dalle EBA/GL/2020/07 e dalle EBA/GL/2020/12.

Articolo CRR	Capitolo Informativa al Pubblico III° Pilastro	Descrizione tabella	Riferimento normativo
Art. 437 CRR	Capitolo 2 – Fondi Propri	Tabella 1: Composizione patrimoniale	-
Art. 438 e 447 CRR	Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio	EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio	Regolamento UE n.637/2021
		EU KM1: Metriche principali	Regolamento UE n.637/2021
		Modello IFRS 9/articolo 468-FL: Allegato I - Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR	EBA/GL/2020/12
-	Capitolo 4 - Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica	COV_001: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative	EBA/GL/2020/07
		COV_002: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie	EBA/GL/2020/07
		COV_003: Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19	EBA/GL/2020/07
Art. 450 CRR	Capitolo 5 – Politica di remunerazione	Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM2: Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM3: remunerazione differita	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021

Capitolo 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni (c.d. "SCI") aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia.

Tali disposizioni richiedono l'adozione di una serie di articolati interventi sull'organizzazione, sui processi e dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa sulla consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti.

Risk Appetite Framework

Nell'ambito del modello di gestione dei rischi il RAF rappresenta il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il *framework* adottato dalla Banca è impiantato su una puntuale gestione delle diverse fattispecie di rischio a cui è esposta. Esso è caratterizzato da una visione unitaria dei rischi e dalla semplicità dell'impostazione degli indicatori prescelti a vantaggio dell'immediata "governabilità" da parte degli Organi di Vertice.

Il *Risk Appetite Framework* costituisce una cornice generale di riferimento che consente di stabilire il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che si intende raggiungere, in rispondenza agli obiettivi strategici prefissati ed al particolare modello di *business* adottato; come tale costituisce uno strumento indispensabile ai fini del posizionamento prudente (ossia entro valori limite ritenuti accettabili) della effettiva capacità di assunzione del rischio da parte della Banca.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate nella

valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ICAAP/ILAAP).

Maggiori informazioni circa il Risk Appetite Framework (RAF) adottato della Banca sono declinate nella Parte E di Nota Integrativa del Bilancio 2021 (consultabile sul sito internet, all'indirizzo www.bancasantagiulia.it/la-banca/documenti-societari/).

Nell'ambito del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca ha formalizzato il proprio processo di gestione dei rischi ossia l'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti ed a livello di portafoglio di impresa, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi. Nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in coerenza con il processo di gestione dei rischi. Esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

La definizione di un processo di gestione dei rischi coerente con le scelte strategiche adottate, rappresenta un presupposto per l'effettivo perseguimento delle politiche di rischio assunte dai competenti Organi aziendali, in quanto consente di orientare l'operatività delle Funzioni *risk taking*. Si precisa, inoltre, che il presente processo di gestione dei rischi, ancorché si ripercuota sulle modalità di realizzazione del *business* aziendale, è tenuto distinto, nell'ambito della regolamentazione interna, dai dispositivi che disciplinano i relativi processi produttivi/amministrativi (ad esempio processo creditizio, ecc.).

Il processo di gestione del rischio è articolato nelle fasi di seguito sinteticamente descritte:

- **Identificazione:** attività di inquadramento del rischio, tenuto conto della definizione e delle specifiche disposizioni di vigilanza, nel modello di *business* attraverso l'individuazione delle fonti interne ed esterne da cui origina il rischio (c.d. fattori di rischio). In tale contesto, in funzione delle attività alle stesse attribuite rilevano quindi anche le Funzioni aziendali coinvolte nel complessivo processo di gestione del rischio. Sono inoltre evidenziate le attività di raccolta e di classificazione delle informazioni e le relative fonti di informazione relative al rischio e propedeutiche alla definizione di una base informativa completa, all'identificazione del rischio e allo svolgimento delle successive fasi del processo;
- **Misurazione/Valutazione:** attività di determinazione, attraverso metodologie specifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione, dell'assorbimento patrimoniale del capitale interno, nonché di ulteriori misure sintetiche di rischio ed indicatori di maggior dettaglio utilizzati

ai fini gestionali, e/o funzionali alla valutazione dei rischi difficilmente quantificabili e alla successiva fase di monitoraggio;

- **Prevenzione/Mitigazione:** concernente i presidi organizzativi e le attività di identificazione degli interventi volti alla prevenzione e/o alla mitigazione del rischio, coerentemente con la propensione al rischio stabilita. In particolare, sono evidenziati i presidi che consentono:
 - in ottica *ex ante* di prevenire assunzione di rischi oltre il livello desiderato;
 - in ottica *ex post* di ridurre il rischio assunto entro il livello desiderato, nonché di gestire eventuali condizioni di *stress*.

Questa fase del processo di gestione dei rischi è integrata nel *Risk Appetite Framework* adottato dalla Banca.

- **Monitoraggio:** attività di raccolta ed organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dall'attività di misurazione e valutazione, nonché di ulteriori rilevazioni di natura quantitativa e qualitativa che supportano l'analisi dell'esposizione ai rischi in esame e la verifica del rispetto degli indicatori RAF nelle varie declinazioni, adottati nel rispetto della Regolamentazione RAF.
- **Reporting e comunicazione:** attività volta alla predisposizione delle appropriate informazioni da trasmettere agli Organi aziendali ed alle altre funzioni (ivi comprese quelle di controllo) in merito ai rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Piano di risanamento

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, adempie agli obblighi in materia di piani di risanamento con modalità semplificate disciplinate dalla stessa Autorità di Vigilanza. Per tali ragioni, il piano è di norma riesaminato e, se necessario, aggiornato con cadenza biennale.

Nel 2021 la Banca ha aggiornato il piano di risanamento richiesto dalla Direttiva BRRD e collegate disposizioni di attuazione. In tale ambito, sono state definite le modifiche necessarie per assicurare la coerenza con il modello di *governance*, il sistema dei controlli interni, nonché il *risk management framework* del complessivo impianto del piano di risanamento. In particolare, tra i principali profili di intervento realizzati si evidenziano:

- a) lo sviluppo delle procedure inerenti la definizione e adozione del piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione e adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;
- b) lo sviluppo e implementazione delle componenti metodologiche funzionali al piano, nel rispetto del *risk management framework*, con specifico riferimento all'individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;
- c) la realizzazione dell'analisi strategica assicurandone la coerenza con il modello di *business*, le politiche aziendali ed il piano aziendale;
- d) lo sviluppo delle procedure di *escalation* da seguire nei differenti successivi livelli di intervento

assicurando la coerenza con quelle attualmente previste nell'ambito del *risk management framework* e dalle stesse disposizioni di vigilanza (ad esempio nel caso di violazione della soglia di *risk tolerance* ovvero di predisposizione del piano di conservazione del capitale);

- e) l'attribuzione dei ruoli e responsabilità a riguardo individuati agli Organi e alle funzioni aziendali coerentemente con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne.

Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo.

In sede di predisposizione del Piano Strategico 2020 - 2022, è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework - RAF*) con riferimento al medesimo orizzonte temporale.

La strategia generale di gestione è improntata ad una **moderata propensione al rischio** e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella inammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio.

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista nel predetto Piano Strategico, sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche.

Riguardo alle scelte effettuate dalla Banca in merito agli orientamenti strategici sui rischi, agli obiettivi e posizionamento prospettico sugli stessi e connesse politiche di rischio, si annota che lo sviluppo delle iniziative di crescita è stato improntato ai seguenti indirizzi operativi:

- aggiornamento del modello di business per l'avvio di operatività in nuovi settori, al fine di diversificare il portafoglio impieghi in ottica di frazionamento del rischio e di ottimizzazione dei rendimenti;
- sviluppo commerciale degli impieghi verso clientela ordinaria, ponendo una particolare attenzione alla valutazione del merito creditizio ed alla redditività economica;
- prudente ed equilibrata assunzione dei rischi e rafforzamento dei presidi di controllo, perseguendo strategie di crescita che consentano, in situazione di normalità e di stress, il mantenimento di coefficienti patrimoniali e di liquidità superiori ai livelli richiesti dall'Autorità di Vigilanza;
- miglioramento della capacità di presidio dei rischi, in specie nelle aree caratterizzate da una "effettiva" elevata esposizione, quali il rischio tasso di interesse e la significativa potenziale volatilità dei fondi propri;

- potenziamento dell'organico volto ad assicurare la migliore gestione delle iniziative di crescita ed il funzionamento del sistema dei controlli;
- elevato presidio della qualità degli attivi, su tutte le principali voci di costo e dell'efficienza gestionale teso ad assicurare il mantenimento di un contenuto livello di "cost income".

La Banca ha effettuato la definizione e l'articolazione della propria propensione al rischio per il periodo di previsione nell'ambito di profili aziendali diversi, selezionando un numero limitato di parametri obiettivo in grado di guidare l'assunzione e la gestione del rischio e verificare l'effettiva attuazione degli indirizzi di sviluppo definiti. Ai fini di una più efficace rappresentazione dei diversi profili di manifestazione del rischio nella complessiva operatività aziendale, la Banca ha individuato le seguenti aree di analisi ritenute significative nella fase di impianto del proprio RAF; ad esse vengono ricondotti i diversi indicatori quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del sistema degli obiettivi di rischio:

- Adeguatezza patrimoniale.
- Redditività.
- Liquidità e struttura finanziaria.
- Gestione operativa.

In termini generali il posizionamento della Banca sul binomio rischi e rendimento è correlato alla realizzazione di una strategia generale di gestione prudente, espressa da un capitale interno a fronte dei rischi di primo e secondo pilastro significativamente inferiore ai Fondi Propri ed al limite di *Risk Tolerance* precedentemente definito.

L'adeguatezza patrimoniale è la risultante di una consapevole assunzione dei rischi, basata su una allocazione bilanciata delle poste di stato patrimoniale tra titoli e impieghi, sul presidio del "mismatch" delle scadenze tra attivo e passivo, nonché su una diversificazione del credito per settori delle controparti, capace di generare un livello di reddito soddisfacente.

ICAAP/ILAAP

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) al quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di Vigilanza prudenziale (*framework* di Basilea 3) ed alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il *Risk Appetite Framework* adottato.

I processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) e la loro articolazione sono fondati su un modello di gestione coerente con l'operatività e la complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità.

In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP/ILAAP previsto dalle disposizioni di Vigilanza, sono state definite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare l'operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, nonché degli obiettivi di rischio definiti nel *Risk Appetite Framework* e nel Piano di Risanamento;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di *stress*. In tale contesto, le predette metodologie di misurazione sono state adeguate alle nuove disposizioni di Vigilanza, nonché si è proceduto ad un irrobustimento delle metodologie per la realizzazione delle prove di *stress* sui rischi maggiormente rilevanti;
- l'auto-valutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di *stress* su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa del "Capitolo 3 - Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio";
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del processo di gestione del rischio di liquidità e di *funding*, tenendo conto dei risultati ottenuti con riferimento alla misurazione del rischio di liquidità in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di *stress*.

Mappa dei rischi

La Banca ha definito la mappa dei rischi rilevanti, che costituisce la cornice entro cui si sviluppano tutte le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine ha provveduto all'individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie ed il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Ai fini della conduzione di tali attività, sono stati presi in considerazione tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A al Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, valutando le necessità di personalizzazione al fine di meglio comprendere e riflettere il *business* e l'operatività aziendale: pertanto in primo luogo sono stati eliminati i rischi ai quali l'Istituto ritiene di non essere esposto ed in secondo luogo sono stati individuati ulteriori fattori di rischio. L'elenco definitivo dei rischi rilevanti per la Banca è stato formalizzato nel documento aziendale "Mappa dei rischi", che contempla le seguenti fattispecie:

- rischio di credito;
- rischio di controparte;
- rischio operativo;
- rischio di concentrazione;
- rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione;

- rischio paese;
- rischio di liquidità;
- rischio residuo;
- rischio di leva finanziaria;
- rischio strategico;
- rischio reputazionale;
- rischio di conflitto di interesse;
- rischio di non conformità;
- rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un *buffer* di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio Paese, rischio residuo, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio di conflitto di interesse, rischio di non conformità e rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, ecc.;
- la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni che di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

Sistema dei controlli interni

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle Funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Maggiori informazioni circa il sistema di controllo interno della Banca sono declinate nella Parte E della Nota Integrativa del Bilancio 2021 (consultabile sul sito internet, all'indirizzo www.bancasantagiulia.it/la-banca/documenti-societari/).

Con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla *governance* del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio ed alle strutture responsabili della gestione.

RISCHIO DI CREDITO

Il rischio di credito è un rischio tipico dell'attività di intermediazione creditizia: esso risiede nella possibilità di subire perdite sulle posizioni di credito, in e fuori bilancio, derivante dall'inadempienza o dal peggioramento della qualità creditizia della controparte. In altre parole, il rischio di credito si traduce prevalentemente nel rischio che una controparte non adempia compiutamente alle proprie obbligazioni, non restituendo - in tutto o in parte - l'oggetto del contratto.

I principali ambiti di intervento volti a rafforzare il presidio del rischio ai requisiti normativi attengono al grado di formalizzazione delle politiche di valutazione dei crediti deteriorati, nonché allo sviluppo e piena efficacia dei controlli di secondo livello sulle singole esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle deteriorate.

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso separatezza informatica di specifiche funzionalità/facoltà.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un regolamento interno e dalle correlate disposizioni attuative che:

- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio e le metodologie per il rinnovo degli affidamenti, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati.

Il **Consiglio di Amministrazione**, nell'esercizio della responsabilità attinente l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente, ha:

- definito i livelli di propensione al rischio di credito e le soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative;
- definito i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito;
- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
- approvato le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali, al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa;
- definito gli strumenti a supporto delle attività di processo.

Anche sulla base dei riferimenti all'uso prodotti dalla Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

La **Direzione Generale** ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione. In tale contesto:

- ha attivato le iniziative necessarie ad assicurare la messa in opera di canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo del rischio;
- per dare attuazione al modello organizzativo adottato, ha definito compiti e responsabilità di tutte le posizioni di lavoro coinvolte, nel rispetto dei requisiti di segregazione funzionale e assicurando che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere.

Il **Collegio Sindacale**, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila costantemente sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

* * *

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le

diverse funzioni organizzative. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente al Servizio Crediti, delegato al monitoraggio sistematico di 1° livello 2° istanza ed alla rilevazione delle posizioni "problematiche", nonché al coordinamento e alla verifica del monitoraggio svolto dai preposti di filiale - gestori di relazione.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un *iter* deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti.

Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura informatica che consente la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che sulla conoscenza personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti. Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono previsti livelli di revisione: uno, di tipo semplificato con formalità ridotte all'essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti che hanno un andamento regolare; l'altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.

Quale strumento gestionale a supporto delle fasi di pianificazione, concessione e revisione, monitoraggio la Banca si avvale di una procedura diagnostica che analizza in maniera oggettiva e sistematica tutto un insieme di indicatori fornendo eventuali segnalazioni e indici di anomalia e di un sistema di rating che suddivide in quattro fasce di rischio (basso, medio, medio-alto e alto) il complessivo portafoglio crediti.

La Funzione di *Risk Management* conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare, la Funzione conduce:

- controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;

- controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
- controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento. In tale ambito la Funzione verifica anche gli haircut applicati ai valori delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati, la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti, la tracciabilità del processo di recupero.

La Funzione di *Risk Management* sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizza la **metodologia standardizzata**, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazione del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

Nell'ambito del processo del credito sono previste le seguenti attività di reportistica interna:

- agli organi delegati, tramite apposito elenco predisposto dal Servizio Crediti, è fatto obbligo di portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile le delibere assunte sia in termini di affidamenti che di sconfini autorizzati;
- nella fase di monitoraggio, il Servizio Crediti produce mensilmente la reportistica sull'attività di monitoraggio delle posizioni anomale, contenente l'informativa sull'evoluzione delle posizioni in "osservazione" - "inadempienze probabili" e "sofferenze" o comunque con elementi di attenzione, nonché l'esito delle attività di verifica degli interventi avviati sulle posizioni. Sulla base di tali informazioni il Direttore Generale relaziona il Consiglio di Amministrazione;
- nell'ipotesi in cui siano identificate anomalie di particolare gravità, il Servizio Crediti effettua

tempestivamente una specifica segnalazione alla Direzione Generale per le opportune valutazioni;

- l'Area Controllo Rischi predispone con frequenza trimestrale una informativa sui rischi di credito, volta a monitorare e riferire l'andamento della rischiosità dei portafogli commerciali.

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La normativa precisa che le operazioni che possono determinare il rischio di controparte, che rappresenta una particolare fattispecie del rischio di credito, sono le seguenti:

- strumenti finanziari derivati e creditizi negoziati fuori borsa (*OTC – Over The Counter*);
- operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni *SFT – Securities Financing Transactions*);
- operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni *LST – Long Settlement Transactions*).

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti la gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (*OTC*) e le operazioni con regolamento a lungo termine (*LST*). Con riferimento, invece, alle eventuali operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni *SFT*), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo semplificato. La Banca non opera in derivati *OTC*.

RISCHIO DI MERCATO

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Nell'ambito della propria operatività la Banca non risulta esposta al rischio di cui trattasi.

RISCHIO OPERATIVO

Per rischio operativo si intende la possibilità di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure a causa di eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale, ma non quello reputazionale e strategico. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali, interruzioni dell'operatività e indisponibilità dei sistemi.

Tra i rischi operativi, secondo gli specifici aspetti, è considerato anche il rischio informatico, ossia il rischio di incorrere in perdite in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology – ICT*). In tale sottocategoria di rischio vengono quindi considerati i potenziali danni derivanti da indisponibilità dei sistemi informativi, degrado della qualità del servizio, violazione della riservatezza dei dati, compromissione dell'integrità dei dati, perdita della qualità dei dati.

Nel rischio operativo è compreso inoltre il rischio di esternalizzazione ossia il rischio di incorrere in potenziali malfunzionamenti organizzativi, criticità e/o perdite legati alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo svolgimento di una o più attività aziendali; sono altresì ricompresi il rischio legale e di non conformità, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.

Per quanto riguarda il rischio legale, la Banca riconduce a detta fattispecie il rischio di perdite derivanti da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie, mentre il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti viene ricondotto ad una fattispecie specifica, definita come rischio di non conformità.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*).

Nella gestione e controllo dei rischi operativi sono coinvolte, oltre agli Organi aziendali, differenti unità organizzative, ciascuna delle quali è destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, l'Area Controllo Rischi è responsabile dell'analisi e valutazione dei rischi operativi, garantendo un'efficace e puntuale valutazione dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza.

La funzione di Internal Audit, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche. Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

Considerate le caratteristiche peculiari del rischio in esame e le sue modalità di manifestazione, nonché la sostanziale inidoneità della metodologia regolamentare di calcolo dell'assorbimento patrimoniale (metodo B.I.A.) ad identificare le aree di operatività maggiormente esposte ai rischi operativi, la Banca ha ritenuto opportuno sviluppare un approccio gestionale maggiormente approfondito, finalizzato ad acquisire una conoscenza ed una miglior consapevolezza dell'effettivo livello di esposizione al rischio.

In tal senso provvede al censimento, raccolta e conservazione degli eventi di perdita più significativi riscontrati nell'operatività aziendale al fine di identificare le aree connotate da maggior vulnerabilità e predisporre sistemi di controllo e attenuazione più efficaci.

Nell'alveo dei rischi operativi rientra inoltre il profilo di rischio associato al rischio informatico, ossia il rischio di incorrere in perdite in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology – ICT). In tale sottocategoria di rischio vengono quindi considerati i potenziali danni derivanti da indisponibilità dei sistemi informativi, degrado della qualità del servizio, violazione della riservatezza dei dati, compromissione dell'integrità dei dati, perdita della qualità dei dati.

La Banca ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (compresi i profili attinenti all'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni). L'implementazione della predetta metodologia permette di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con il Centro Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali. In questo ambito è prevista l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, il Referente FEI (individuato nella Funzione Organizzazione) accerta il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore, sulla base di specifici flussi informativi dedicati. Per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina vigente, la Banca definisce specifici accordi di esternalizzazione. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo,

che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, alla definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza), sono definiti i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è contemplato contrattualmente, tra l'altro, (i) il diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

La Banca mantiene internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate.

Con riguardo all'esternalizzazione del sistema informativo sono stati rivisti i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Più in generale, nell'ambito delle azioni intraprese nella prospettiva di garantire la conformità alla regolamentazione introdotta da Banca d'Italia (cfr. circolare 285/13, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4), rilevano le iniziative collegate alle attività di recepimento nei profili organizzativi e nelle disposizioni interne dei riferimenti normativi in tema di sistemi informativi.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione, di un "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce (concentrazione *geo-settoriale*), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Le politiche sul rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano principalmente sui seguenti elementi specifici:

- poteri delegati in termini di gestione del rischio di concentrazione (concentrazione su singoli settori, tipologie di clientela, controparti, ecc.);
- linee guida sui massimali di esposizione di natura creditizia su tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione, quali, ad esempio, una singola controparte (grande rischio), un settore o una branca produttiva;
- valore massimo di assorbimento patrimoniale accettabile sul rischio di concentrazione;
- ammontare complessivo dell'esposizione ai "grandi rischi".

L'esposizione al rischio di concentrazione è misurata e monitorata anche in termini di assorbimento patrimoniale. A tal fine, la Banca utilizza le seguenti metriche di calcolo:

- con riferimento alla declinazione *single-name* del rischio (ovvero concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse), l'algoritmo regolamentare del *Granularity Adjustment (GA)* proposto nell'Allegato B al Titolo III, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285/13 della Banca d'Italia. Per l'applicazione di tale algoritmo, la circolare 285/13 della Banca d'Italia fa riferimento al concetto di portafoglio creditizio e, in particolare, alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio". Al riguardo, occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese e altri soggetti", alle esposizioni a breve termine verso imprese", alle "esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "scadute" e garantite da immobili, "esposizioni in strumenti di capitale", nonché alle "altre esposizioni". Le esposizioni comprendono anche le operazioni fuori bilancio, quest'ultime da considerare per un ammontare pari al loro equivalente creditizio. In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese. In applicazione di tale algoritmo, la quantificazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione richiede preliminarmente:
 - i) la determinazione dell'ammontare delle esposizioni per singole controparti o gruppi di controparti connesse;
 - ii) il calcolo dell'indice di *Herfindahl*, parametro che esprime il grado di concentrazione del portafoglio;
 - iii) il calcolo della costante di proporzionalità C che è funzione della "probabilità di *default*" (PD) associata agli impieghi per cassa. La costante di proporzionalità è determinata sulla base di un'apposita calibrazione – fissata dalle vigenti disposizioni di vigilanza – della costante stessa al variare della PD attribuita agli impieghi per cassa.
- con riferimento al profilo geo-settoriale del rischio, la metodologia di stima degli effetti sul capital interno elaborata dall'ABI "Laboratorio per il Rischio di concentrazione". L'obiettivo dell'attività di misurazione degli impatti del rischio di concentrazione geo-settoriale è quello di stimare un eventuale *add-on* di capitale rispetto al modello standardizzato del rischio di credito, misurato dall'indicatore *Herfindahl* a livello di settore industriale (Hs). L'*add-on* di

capitale è previsto solamente nel caso in cui il coefficiente di ricarico calcolato fosse maggiore di uno.

Il monitoraggio su base periodica dell'esposizione al rischio di concentrazione si avvale, inoltre, di un set di indicatori, definito nell'ambito del RAF, finalizzato alla segnalazione tempestiva di un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio verso singole branche di attività economica.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

Il rischio di tasso sul portafoglio bancario consiste nella possibilità che una variazione dei tassi di interesse di mercato si rifletta negativamente sulla situazione finanziaria della Banca, determinando sia una variazione del valore economico sia del margine di interesse della stessa. L'esposizione a tale rischio è misurata con riferimento alle attività ed alle passività comprese nel portafoglio bancario (*Banking book*).

La Banca ha adottato opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate ad evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio. Tali misure trovano codificazione nell'ambito delle normative aziendali volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione /propensione in termini di capitale interno, al superamento delle quali scatta l'attivazione di opportune azioni correttive.

In particolare, sono state definite:

- politiche e procedure di gestione del rischio di tasso di interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- metriche di misurazione, sulla base delle quali è stato definito un sistema di "early warning" che consente la tempestiva individuazione ed attivazione delle idonee misure correttive;
- limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo, la Banca ha individuato nel Servizio Finanza e Tesoreria la struttura deputata a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Con il 20° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia sono stati recepiti nella normativa nazionale gli orientamenti dell'EBA sulla gestione del rischio di tasso d'interesse nel banking book.

La Banca ha adottato una metodologia di misurazione del rischio conforme alle linee guida EBA, grazie al supporto fornito dal motore di calcolo Ermas di Prometeia. Vengono performati anche gli stress definiti dalle citate linee guida.

Il monitoraggio dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario avviene su base trimestrale nel rispetto della normativa, e su base mensile a livello gestionale e di regolamentazione interna. Vengono inoltre predisposte apposite simulazioni prima di procedere ad operazioni che possono determinare incrementi di assorbimento patrimoniale.

Le disposizioni della normativa prudenziale che disciplinano il processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process) stabiliscono una soglia di attenzione dell'indicatore di rischiosità ad un valore pari al 20%.

Nel caso in cui tale indicatore superi la soglia di attenzione, l'Organo di Vigilanza approfondisce con la Banca le motivazioni sottostanti e si riserva di adottare opportuni interventi. Per la Banca non si è verificato nel corso del 2021 il superamento dell'indicatore di rischiosità.

RISCHIO PAESE

È il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

La valutazione inerente considera:

- l'ammontare delle esposizioni nei confronti di controparti non residenti in Italia, espresse in percentuale rispetto all'ammontare complessivo delle esposizioni a rischio della Banca;
- la composizione delle sofferenze per area geografica delle controparti;
- l'incidenza del tasso di perdita relativo alle esposizioni nei confronti di soggetti non residenti in Italia;
- l'adeguatezza delle pertinenti fasi del processo creditizio con specifico riferimento alla valutazione del merito creditizio ai fini della concessione/rinnovo e del monitoraggio delle esposizioni nei confronti di soggetti non residenti in Italia.

Dall'insieme delle informazioni sopra rappresentate la Banca ritiene che il rischio paese non sia rilevante.

RISCHIO DI TRASFERIMENTO

È il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione. Sulla base delle valutazioni condotte il rischio di trasferimento è risultato nullo.

RISCHIO BASE

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe.

La Banca non detiene posizioni afferenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza di segno opposto, simili ma non identiche, tali da generare una esposizione al rischio in esame.

RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a liquidare proprie attività in condizioni di mercato sfavorevoli, sostenendo costi molto alti per far fronte a tali impegni (*market liquidity risk*).

Il *Funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio, (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario e (iii) *margin calls liquidity risk*, espressione del rischio che la Banca, a fronte di variazioni avverse del *fair value* degli strumenti finanziari, sia contrattualmente chiamata a ripristinare i margini di riferimento mediante *collateral/* margini per cassa.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l'individuazione:
 - delle poste che non presentano una scadenza definita (poste "a vista e a revoca");
 - degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati);
- l'analisi del livello di seniority degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della Banca si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, persegue l'obiettivo di riuscire a finanziare lo sviluppo delle proprie attività alle migliori condizioni di mercato in normali circostanze operative e garantire di far fronte agli impegni di pagamento anche nell'eventualità dell'emergere di una situazione di crisi di liquidità, senza interrompere la continuità operativa o alterare l'equilibrio finanziario della Banca.

Alla luce del rinnovato quadro regolamentare e delle soluzioni organizzative adottate dalla Banca per il recepimento delle disposizioni in materia di gestione del rischio di liquidità, nella sua funzione

di Organo di supervisione strategia, il CdA della Banca ha definito le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità – approvando il “Regolamento del processo di gestione del rischio di liquidità” della Banca stessa. In particolare, gli obiettivi perseguiti con l'aggiornamento della normativa interna in materia di gestione del rischio di liquidità sono stati:

- l'integrazione all'interno del quadro normativo interno definito a seguito dell'implementazione della regolamentazione RAF;
- il recepimento degli aspetti innovativi derivanti dall'emanazione della normativa in materia di rischio di liquidità;
- la revisione dei riferimenti metodologici al fine di garantire, ove necessario, la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari (LCR e NSFR), nonché la razionalizzazione degli indicatori adottati;
- la rivisitazione degli aspetti organizzativi con specifico riferimento all'attivazione delle procedure di emergenza (CFRP) tenuto conto dei requisiti organizzativi previsti dalla CRD4/CRR, nonché dall'Atto Delegato in materia di LCR per il riconoscimento delle attività liquide.

La liquidità della Banca è gestita dal Servizio Finanza e Tesoreria conformemente ai citati indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine essa misura e monitora la propria posizione di tesoreria attraverso la verifica delle riserve di liquidità e la copertura tramite le stesse dei fabbisogni netti da finanziare evidenziati da uno scadenziario di liquidità.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea ed attività in capo alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di competenza dell'Area Controllo Rischi ed è finalizzato a garantire la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine, la diversificazione delle fonti di finanziamento ed, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio /lungo termine.

La Banca ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:

1. il primo livello prevede il presidio giornaliero della posizione di tesoreria;
2. il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.

La Banca misura e monitora, su base settimanale, la propria posizione di liquidità a 30 giorni attraverso la quantificazione dell'indicatore regolamentare di LCR inframensile: esso rappresenta, di tempo in tempo, la capacità delle riserve di liquidità di dare copertura nel continuo ai deflussi netti di cassa a 30 giorni periodicamente rideterminati secondo le regole dell'indicatore prudenziale.

Per quanto concerne il presidio mensile, la Banca misura e monitora la propria esposizione al rischio di liquidità operativa a 30 giorni attraverso l'indicatore regolamentare denominato *Liquidity Coverage Requirement* (LCR). Esso rappresenta una regola di breve termine volta a garantire la

disponibilità da parte delle banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine in caso di *stress* acuto, senza ricorrere al mercato. L'indicatore compara le attività liquide a disposizione della Banca con i deflussi di cassa netti (differenza tra deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni, quest'ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di *stress* predefinito.

L'indicatore in questione viene determinato mensilmente attraverso le specifiche Segnalazioni di Vigilanza che la Banca è tenuta ad inviare all'Organo di Vigilanza.

Inoltre, nell'ambito della misurazione dell'esposizione al rischio di liquidità operativa con riferimento agli equilibri finanziari oltre i 30 giorni (contemplati dall'LCR) ma entro i 12 mesi, la Banca misura e monitora la propria posizione attraverso la costruzione degli sbilanci (*gap*) periodali e cumulati della *Maturity Ladder*. Con il proposito di rappresentare un quadro di operatività della Banca ordinaria o moderatamente teso sotto il profilo della liquidità i flussi di cassa di alcune poste attive e passive sono ponderati sulla base di coefficienti, rispettivamente, di *haircut* e tiraggio.

Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di *stress* in termini di analisi di sensitività e/o di "scenario". Queste ultime, condotte secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di Vigilanza, contemplano due "scenari" di crisi di liquidità, di mercato / sistemica e specifica della singola Banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la: (i) valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del *Contingency Funding and Recovery Plan*.

La gestione della liquidità strutturale è volta ad assicurare l'equilibrio finanziario della struttura per scadenze sull'orizzonte temporale superiore ai 12 mesi. L'equilibrio finanziario, garantito dal mantenimento di un adeguato rapporto tra passività ed attività a medio-lungo termine, consente di evitare tensioni sulle fonti, attuali e prospettiche, a breve termine. Il Servizio Finanza e Tesoreria, sulla base delle strategie e della *policy* approvata dal Consiglio di Amministrazione, provvede ad analizzare la posizione di liquidità strutturale della Banca, con la finalità di assicurare alla stessa la capacità di finanziare l'attivo e di far fronte agli impegni di pagamento attraverso un adeguato bilanciamento delle scadenze delle poste dell'attivo e del passivo.

Per la misurazione ed il monitoraggio della liquidità strutturale la Banca utilizza:

- gli indicatori della "Trasformazione delle Scadenze" per misurare la durata e la consistenza di impieghi a clientela, raccolta da clientela a scadenza e mezzi patrimoniali disponibili al fine di giudicare la coerenza e la sostenibilità nel tempo della struttura finanziaria della Banca;
- l'indicatore "Net Stable Funding Ratio", costituito dal rapporto fra le fonti di provvista stabili e le attività a medio-lungo termine. L'indicatore è stato definito su una logica analoga alla regola di liquidità strutturale prevista dal framework prudenziale di Basilea 3.

L'Area Controllo Rischi predispone periodicamente la reportistica al fine di dare informativa al CdA, alla Direzione Generale ed al Comitato di Direzione degli esiti del monitoraggio della posizione di liquidità operativa e strutturale della Banca, delle prove di stress effettuate e delle proprie valutazioni in merito.

La Banca si è dotata anche di un *Contingency Funding and Recovery Plan (CFRP)*, ossia di procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFRP della Banca sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

La Banca ha registrato una rilevante disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri asset, costituiti, prevalentemente, da strumenti finanziari liquidi di alta qualità ed *eligible* per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema, sia dell'adozione di politiche di *funding* volte a privilegiare la raccolta diretta da clientela.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collateralizzati attivati con Cassa Centrale per soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca si mantiene su livelli elevati. Al 31 dicembre 2021 l'importo delle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi 175 mln, di cui 153 mln non impegnati.

Dal punto di vista strutturale, la Banca, al 31 dicembre 2021 presenta una struttura per fasce di scadenza equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile sufficiente a bilanciare le attività a medio/lungo termine. In particolare, con riferimento al profilo di scadenza, l'ammontare delle attività a medio/lungo termine, rappresentate principalmente dai mutui e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato dalla provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle passività a scadenza medio/lungo termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche contrattuali e dei depositanti, elevati tassi di stabilità. Al fine di contenere l'esposizione al rischio di liquidità strutturale si specifica, inoltre, che risultano assai contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide (ad esempio titoli bancari, OICR, azioni), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali).

La Banca provvede, inoltre, a segnalare all'Autorità di Vigilanza i *template* relativi agli *Additional Liquidity Monitoring Metrics* ("ALMM"), i quali rispondono all'esigenza di fornire una visione più esaustiva del profilo di rischio relativo alla posizione di liquidità della Banca.

Infatti, il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) prevede che gli intermediari finanziari dispongano di ulteriori metriche per il controllo della liquidità (*Additional liquidity monitoring metrics* – ALMM) al fine di ottenere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità. Nello specifico, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/313 prevede che vengano predisposti i seguenti sei modelli come strumenti informativi di controllo:

- Concentrazione del finanziamento (*funding*) per controparte: serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento per controparte degli enti segnalanti, evidenziando i primi 10 contributori di finanziamento;
- Concentrazione del finanziamento (*funding*) per tipo di prodotto: serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento per tipo di prodotto degli enti segnalanti, ripartite nei seguenti tipi di finanziamento: finanziamento al dettaglio e finanziamento all'ingrosso;
- Prezzi per finanziamenti (*funding*) di varia durata: serve a raccogliere informazioni sul volume medio delle operazioni ed i prezzi medi pagati dagli enti per finanziamenti con durate che vanno dalla fascia overnight alla fascia 10 anni;
- Rinnovo del finanziamento (*funding*): serve a raccogliere informazioni sul volume dei fondi in scadenza e sui nuovi finanziamenti ottenuti, ossia sul rinnovo dei finanziamenti a livello giornaliero su un orizzonte temporale di un mese;
- Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte: serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione della capacità di compensazione degli enti segnalanti con riferimento alle dieci principali detenzioni di attività o linee di liquidità concesse all'ente a tale scopo;
- Maturity Ladder: serve a rappresentare le poste di attivo e passivo in scadenza, suddivise all'interno di una serie di fasce temporali; è quindi possibile determinare eventuali *gap* per singola fascia temporale e confrontarli con la capacità di compensazione della Banca.

RISCHIO RESIDUO

Il rischio residuo è strettamente collegato alle garanzie assunte in fase di erogazione del credito. Esso risiede nella possibilità che le tecniche di attenuazione del rischio di credito (tecniche di C.R.M. – *Credit Risk Mitigation*) adottate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto: si tratta dei rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezione fornita dagli strumenti utilizzati. Tale rischio si manifesta essenzialmente quando, all'atto del *default* del debitore principale, lo strumento di mitigazione a fronte dell'esposizione fornisce, nei fatti, un grado di protezione inferiore a quanto originariamente previsto e, di conseguenza, il beneficio patrimoniale ottenuto con il relativo utilizzo risulta sovrastimato.

Ai fini della relativa valutazione la Banca tiene conto:

- della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo;

- della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

RISCHI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

Rappresenta il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. La valutazione del rischio in esame è finalizzata alla verifica che il requisito patrimoniale sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute rifletta in misura adeguata e sufficiente tutti i rischi a esse associati (di credito, reputazionale, legale, ecc.).

La Banca non ha effettuato operazioni di cartolarizzazioni e di conseguenza il rischio è ritenuto non rilevante.

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Il rischio di una leva finanziaria eccessiva origina da un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri (ed in particolare rispetto al patrimonio di qualità primaria) che rende la Banca vulnerabile, richiedendo l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

A far data dal 28 giugno 2021 è stato introdotto, da parte del Regolamento UE n. 876/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (c.d. CRR II), il limite regolamentare del 3% per il coefficiente di leva finanziaria. È stato così sancito il termine della fase di monitoraggio, introducendo il coefficiente di leva finanziaria come requisito di 1° Pilastro. La Decisione UE n. 1074/2021 della Banca Centrale Europea ha prorogato fino al 31 marzo 2022 la possibilità per gli enti di escludere dal calcolo dell'indicatore la Cassa e le Esposizioni verso Banche Centrali (incluso l'obbligo di riserva obbligatoria). Alla data del 31 dicembre 2021 la Banca ha ritenuto di non usufruire delle facoltà sopra descritta.

La Banca monitora il rischio in oggetto utilizzando l'indice di leva finanziaria costruito secondo quanto indicato all'articolo 429 del Regolamento UE CRR 575/2013:

$$\text{Indice di leva finanziaria} = \text{Capitale Primario di classe 1} / \text{Esposizione complessiva}$$

Dove:

- per "Esposizione complessiva" si intende la somma delle seguenti forme tecniche:
- le attività per cassa;
- le esposizioni fuori bilancio;
- gli strumenti derivati;

- le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai fondi propri. Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n.62/2015.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli:

- non soggetti ad accordi di compensazione;
- soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM.

Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429 bis del CRR. In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine che sono computate nel denominatore della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

- per "Capitale primario di classe 1" si intende l'equivalente del capitale di classe 1, calcolato, però, con riferimento alle nuove disposizioni di vigilanza contenute nella circolare 285/2013.

La Banca – in linea con le indicazioni contenute nella Circolare 285/13 di Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo III, Tavola 1 – non quantifica in termini monetari un buffer di capitale interno a presidio del rischio in esame.

La Banca monitora con frequenza trimestrale l'indicatore *Leverage Ratio*, disciplinato dall'art. 429 e segg. del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015, tenendo conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

Nell'ambito dei processi di pianificazione strategica, pianificazione operativa e di *budgeting*, la Banca provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propria dotazione patrimoniale. In particolare, il livello di sviluppo delle masse dell'attivo, sopra e sotto la linea (a fronte dell'erogazione dei crediti alla clientela, dell'investimento in strumenti finanziari, della gestione della tesoreria e della liquidità della Banca, ecc.), viene programmato – e successivamente attuato nel volgere della gestione ordinaria - nell'ottica di preservare un adeguato equilibrio con la dotazione di mezzi propri.

Al 31 dicembre 2021 il valore dell'indicatore si è attestato al 12,82%, e non ha evidenziato il superamento della soglia di tolleranza adottata. Si fa presente, inoltre, che la dotazione patrimoniale della Banca è tale da rendere l'esposizione al rischio di eccessiva leva finanziaria comunque contenuta.

RISCHIO STRATEGICO

Il rischio strategico rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione del processo di pianificazione strategica ed operativa attuata con l'obiettivo di garantirne la coerenza con il RAF ed un consapevole governo dei rischi attraverso la valutazione della sostenibilità e coerenza delle scelte strategiche e degli interventi di breve periodo, in considerazione sia del proprio posizionamento strategico sia delle stime di evoluzione degli assorbimenti di capitale generati dall'operatività e della connessa dotazione patrimoniale attuale e prospettica.

In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall'operatività attuale e prospettica;
- con riferimento al processo di controllo di gestione, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti.

Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

RISCHIO REPUTAZIONALE

È definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per l'attuazione di adeguati presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo. In tale ambito, è stata data la massima rilevanza ai profili atti a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti di idoneità organizzativa della funzione di conformità previsti dalle disposizioni relative con riguardo:

- al livello di consapevolezza degli organi aziendali in ordine alla rilevanza della tematica;
- all'efficacia dell'azione attuativa della Direzione Generale;
- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- all'adeguata gestione delle relazioni con gli stakeholders;
- all'idoneità dei sistemi di gestione e contenimento del rischio.

Rientra nel ruolo della Funzione Compliance, tra l'altro, il compito di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto non solo della lettera

ma anche dello spirito delle norme coadiuvando, per gli aspetti di competenza, nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi. In tale ambito la Funzione contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli di *compliance* atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle inerenti la relazione con la clientela.

L'importanza attribuita dalla Banca al mantenimento del proprio *standing* reputazionale è riflessa dalla costante attenzione alle tematiche di carattere socio-economico ed ambientale, non meno che dalla qualità dei prodotti offerti alla propria clientela, dal livello dei servizi resi alla stessa e dall'adeguatezza e trasparenza delle condizioni economiche applicate. Assume, in tale ambito, estrema importanza la capacità di implementare idonee misure, anche di carattere organizzativo, per preservare la Banca da eventi che possano generare impatti negativi indotti da un deterioramento della propria reputazione e assicurare un'adeguata attenuazione degli impatti derivanti dall'eventuale manifestazione degli stessi.

Tra i fattori di controllo interno rileva il Codice Etico che enuncia l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Banca rispetto a tutti i soggetti con i quali la stessa entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale e si propone di fissare standard di riferimento e norme comportamentali mirate a orientarne la condotta. Il codice trova applicazione nei rapporti con tutti i soggetti, interni ed esterni alla Banca (soci, dipendenti, amministratori, clienti, pubblica amministrazione, ecc.), che ne determinano ed al contempo ne giudicano la reputazione.

Nel quadro dei presidi attuati con riferimento al rischio in esame, rileva l'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" previsto dal D.lgs. 231/2001, quale sistema integrato di norme, strutture organizzative, procedure operative e controlli, realizzato per disciplinare lo svolgimento delle attività della società, al fine di prevenire comportamenti idonei e configurare fattispecie di reato e illecito previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (cd. reati sensibili).

Recependo le Disposizioni in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cd. whistleblowing) la Banca ha adottato uno specifico regolamento aziendale che definisce l'ambito applicativo, le diverse fasi del processo di segnalazione, le inerenti modalità e procedure, le responsabilità e le forme di tutela del segnalante. Ciò è volta a consentire al personale di segnalare atti e fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano l'attività bancaria, garantendo al contempo la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato.

La Banca ritiene, in conseguenza dei presidi sopra citati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale,

indotte da comportamenti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti (esponenti aziendali e soggetti connessi) ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e alle altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, la Banca, alla luce di quanto previsto dalla normativa, si è dotata di apposite politiche e procedure.

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali rileva la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati. L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della dimensione e della dinamica. La Banca adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei propri processi operativi, gestionali e di controllo.

In particolare, la Funzione di Risk Management ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nelle politiche aziendali.

La Banca si è dotata di specifiche misure per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti di soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato:

- le Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni;
- le Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati volte a individuare le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse nonché a definire le procedure organizzative rispetto al censimento dei soggetti collegati e al monitoraggio delle relative esposizioni.

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Le politiche aziendali non consentono, pertanto, l'effettuazione di nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati e/o del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

RISCHIO DI NON CONFORMITA'

Per rischio di non conformità (di *Compliance*) si intende la possibilità di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti), ovvero di norme di autoregolamentazione (ad esempio statuti, codici di condotta e codici di autodisciplina).

A presidio del rischio in esame, assume rilevanza la Funzione Compliance, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite finanziarie rilevanti conseguenti alla violazione di norme imperative (leggi o regolamenti) o di autoregolamentazione (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina, regolamenti interni).

RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Per riciclaggio, pertanto, si intende:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti descritti in precedenza;
- l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso e per la Banca nello specifico. Il contenimento del rischio di

riciclaggio assume rilievo sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale² e per la limitazione di danni di reputazione.

In ossequio alla disciplina di riferimento ed a seguito di un'accurata analisi organizzativa che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, la Banca ha provveduto, nominando il relativo responsabile, ad istituire una specifica funzione di controllo di secondo livello cui, tra l'altro, compete:

- identificare nel continuo le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare nell'individuazione delle procedure finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale;
- svolgere le attività di verifica rafforzata della clientela.

L'attività di controllo viene svolta dalla funzione, sulla base di un piano annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione e avvalendosi delle metodologie e dei supporti sopra citati. I risultati delle attività di controllo sono formalizzati in specifici report periodici e consuntivi presentati al Consiglio di Amministrazione.

Sistemi di governance (art. 435 CRR, paragrafo 2 e Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Tavola 1, Sezione VII)

INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca sono disciplinati dagli artt. 4, 13 e 22 dello Statuto sociale, consultabile al link "www.bancasantagiulia.it/la-banca/documenti-societari".

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica, nonché - ove istituito e in funzione della delega conferita inerente alla gestione - al Comitato esecutivo quale Organo con funzione di gestione, che svolgono i loro compiti col supporto e la partecipazione del Direttore generale, mentre il secondo è attribuito al Collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito ai sensi dello Statuto, il Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe creditizie e di spesa.

² Tale rischio è dunque distinto dall'alveo dei rischi di non conformità.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all'interno di una serie di regolamenti che la Banca ha adottato nel tempo. Si precisa che non è stato istituito uno specifico Comitato di Rischio.

La Banca ha altresì disciplinato con apposito regolamento il processo di autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto periodicamente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 08 febbraio 2022, ha approvato il documento sulla composizione qualitativa e quantitativa dell'Organo ritenendo che per un efficace ed ottimale composizione sia necessario:

- mantenere un mix di professionalità e competenze;
- salvaguardare la diversità in termini di esperienze, età e genere rappresentati;
- assicurare un impegno di tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico;
- prevedere piani di formazione adeguati a preservare nel tempo il bagaglio di competenze tecniche dei membri;
- preservare il rapporto tra Consiglieri indipendenti e non indipendenti.

E' richiesto che ogni amministratore:

- sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte;
- sia dotato di autorevolezza e professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- dedichi tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico, garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno;
- partecipi proficuamente agli eventi formativi eventualmente programmati per assicurare nel tempo le competenze tecniche necessarie per svolgere al meglio e con consapevolezza il ruolo assegnato.

Nel complesso la composizione del Consiglio deve essere connotata da professionalità diversificate e dalla presenza di uno o più esponenti in grado di garantire la sussistenza dei criteri qualitativi.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Ai fini dell'individuazione della composizione qualitativa considerata ottimale i profili teorici dei candidati alla carica di consigliere sono delineati sulla base del criterio delle competenze diffuse e diversificate. I candidati alla carica di Amministratore debbano essere in possesso, oltre che dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa bancaria, da competenze ed esperienze nel settore giuridico, economico e/o finanziario.

Le aree di competenza ed esperienza, determinate tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e, in particolare dalle Disposizioni di Vigilanza, nonché delle “*best practice*” presenti nel settore bancario, sono le seguenti:

- competenze professionali: è richiesto che gli amministratori abbiano nel loro complesso (e quindi come risultato della sommatoria delle competenze individuali) un'adeguata conoscenza:
 - mercati finanziari;
 - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - indirizzi e programmazione strategica;
 - assetti organizzativi e di governo societari;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - attività e prodotti bancari e finanziari;
 - informativa contabile e finanziaria;
 - tecnologia informatica.

Per il possesso di specifiche competenze nel settore giuridico, economico e/o finanziario può rilevare la laurea in giurisprudenza o comunque in discipline giuridiche, scienze politiche, scienze bancarie, in economica e commercio.

Le suddette competenze possono essere acquisite, a seconda dei casi, anche attraverso l'esperienza pluriennale maturata in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni presso istituti di credito o finanziari o presso aziende, mediante l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali o di attività di insegnamento universitario o mediante l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni.

Deve essere confermata anche la presenza di componenti con specifiche professionalità nei settori industriale e/o commerciale - servizi onde consentire l'apporto della conoscenza diretta del tessuto economico imprenditoriale.

La Banca è impegnata ad assicurare, nell'individuazione delle candidature, la più ampia diversità, ivi inclusa quella di genere, e l'adeguata diversificazione in termini di esperienze professionali e di fasce di età degli esponenti.

Con particolare riguardo alla diversità di genere, per le banche di minori dimensioni o complessità operativa, le Disposizioni normative prevedono l'adeguamento alla quota di genere nella misura di almeno il 20% dei componenti dell'organo non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, dovrà essere garantita la quota del 33%.

La Banca ha in proposito coerentemente adeguato il proprio Statuto ed in occasione del rinnovo degli organi aziendali effettuato nell'assemblea del 19 maggio 2022, le nomine deliberate

assicurano la presenza di una quota di genere nella composizione dell'organo di amministrazione pari al 33%.

CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA ALL'ESITO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DI CUI ALLA SEZIONE I, PARAGRAFO 4.1 DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA

La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca. Ed invero, le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30 miliardi di euro;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore. In particolare:

- l'attivo al 31/12/2021 è pari a 385 milioni di Euro;
- per gli anni dal 2022 al 2023, sulla base dell'evoluzione previsionale degli asset, non si ritiene di superare la soglia di 3,5 miliardi di euro;
- la Banca è caratterizzata da limitata complessità operativa nei comparti finanziari tradizionali;
- l'organizzazione è semplificata stante il numero contenuto di unità organizzative operanti e di risorse in organico.

NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI FISSATI DALLE DISPOSIZIONI

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea dei Soci, in data 23 maggio 2019 ha nominato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 (quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021) un Consiglio di Amministrazione composto da nove amministratori.

In data 23 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione del Comitato Esecutivo il quale è composto da tre amministratori.

Altresì, sempre in data 23 maggio 2019 l'Assemblea dei Soci ha nominato per gli esercizi 2019 - 2020 e 2021 (quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021) un Collegio Sindacale composto da 3 membri e designato 2 sindaci supplenti.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Nominativo	Genere	Anno di nascita	Permanenza nella carica (in anni)	Data inizio mandato corrente	Scadenza carica componente	Componente del CE
Bonometti Marco (*)	M	1954	15	23/05/2019	Assemblea appr. Bilancio 2021	NO
Grandi Daniela (**)	F	1967	12	23/05/2019	Assemblea appr. Bilancio 2021	NO
Allocchio Stefano	M	1961	12	23/05/2019	Assemblea appr. Bilancio 2021	SI
Ambrosetti Sergio	M	1950	11	23/05/2019	Assemblea appr. Bilancio 2021	NO
Bontempi Massimiliano	M	1961	15	23/05/2019	Assemblea appr. Bilancio 2021	NO
Masserdotti Giuseppe	M	1947	15	23/05/2019	Assemblea appr. Bilancio 2021	NO
Romano Angelo	M	1970	11	23/05/2019	Assemblea appr. Bilancio 2021	SI
Specchia Silvestro	M	1961	14	23/05/2019	Assemblea appr. Bilancio 2021	NO
Streparava Paolo Raffaele	M	1971	12	23/05/2019	Assemblea appr. Bilancio 2021	SI

(*) = Presidente del Consiglio di Amministrazione

(**) = Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Composizione del Collegio Sindacale

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	In carica dal	In carica fino
Presidente del Collegio Sindacale	Moschen Raffaele	M	1962	15/01/07	Assemblea appr. Bilancio 2021
Sindaco Effettivo	Alloisio Riccardo	M	1968	09/05/13	Assemblea appr. Bilancio 2021
Sindaco Effettivo	Pirola Giuseppe	M	1947	09/05/13	Assemblea appr. Bilancio 2021

Si precisa che la Banca ha assegnato le funzioni di Organismo di Vigilanza 231/01 al Collegio Sindacale.

NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

I componenti del Consiglio di Amministrazione che risultano in possesso del requisito di indipendenza sono tre. Si segnala che è stato nominato un amministratore incaricato con riguardo alle operazioni con soggetti collegati.

NUMERO DEI CONSIGLIERI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE

Nel Consiglio di Amministrazione sono presenti Consiglieri espressione delle minoranze.

NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

Nominativo	Carica ricoperta nella Banca	Tipologia incarico	numero	Società/Ente
BONOMETTI MARCO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PRESIDENTE	8	OMR HOLDING SPA
				OMR - FONDERIA SAN FELICE SRL
				OMR CHINA
				OMR - MAROCCO
				NUOVA TECNODELTA SPA
				FMB SRL
				IMMOBILIARE LA PALMA-SRL
				FONDAZIONE P. SIMPLICIANO OLGIATI - ISTITUTO VEN. A. LUZZAGO
		VICE PRESIDENTE	5	VILLA GEMMA - CASA DI CURA S.P.A.
				OFFICINE MECCANICHE REZZATESI SRL
				HIGH PERFORMANCE ENGINEERING SRL
				HPE -OMR SRL
				COXA SPA
AMM.RE DELEGATO	3	OMR BLAGA AUTOMOTIVE SYSTEMS (INDIA)		
		OMR COMPONENTES AUTOMOTIVOS (BRASILE)		
CONSIGLIERE	5	MARIANI SPA		
		INTERCAR S.P.A.		
		FGH SPA		
		IMMOBILIARE CAR S.R.L.		
		ASSOCIAZIONE MUSEO MILLE MIGLIA		
GRANDI DANIELA	VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PRESIDENTE	2	MARCELLO GABANA SPA
				PORTICI X GIORNATE 65 SRL
		AMMINISTRATORE UNICO	2	INTERLAGHI SRL
				METIS SPA
		CONSIGLIERE	2	ECOPLANT SPA
				ASSOCIAZIONE MUSEO MILLE MIGLIA

Nominativo	Carica ricoperta nella Banca	Tipologia incarico	numero	Società/Ente	
ALLOCCCHIO STEFANO	CONSIGLIERE	CONSIGLIERE	2	OMR HOLDING SPA FMB SRL	
		SINDACO EFFETTIVO	1	NUOVA TECNODELTA SPA	
		AMMINISTRATORE UNICO	1	ASTORIA SRL	
		REVISORE LEGALE	1	FONDAZIONE P. SIMPLICIANO OLGIATI - ISTITUTO VEN. A. LUZZAGO	
AMBROSETTI SERGIO	CONSIGLIERE		0		
BONTEMPI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	PRESIDENTE	1	BONTEMPI INVESTIMENTI SRL	
		VICE PRESIDENTE	1	CLUB MM ASD/BRESCIA	
		CONSIGLIERE DELEGATO	2	FINAN SERVICE SPA ACANTO SRL	
		AMMINISTRATORE UNICO	1	MBM MOTORSTORICA SRL	
MASSERDOTTI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	CONSIGLIERE	4	BRESCIABOX SRL FORMAZIONE E CENTRO STUDI REVISORI LEGALI ITALIANI SRL EDILPAN SRL IMMOBILIARE 81 SRL	
		AMMINISTRATORE UNICO	1	RENS INTERNATIONAL SRL	
		VICE PRESIDENTE	1	ALVEC (Associazione laureati in economia dell'Università Verona)	
		PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	1	ADICO (Associazione Italiana per le vendite, il marketing e la comunicazione)	
ROMANO ANGELO	CONSIGLIERE	VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELEGATO	1	PRONTOFOODS SPA	
		CONSIGLIERE	3	GE.S.A. SPA CRASTAN SPA VENDOMAT SPA	
		AMMINISTRATORE UNICO	1	VEGA FINANZIARIA SRL	
SPECCHIA SILVESTRO	CONSIGLIERE	PRESIDENTE	1	STUDIO SPECCHIA E ASSOCIATI SRL	
		AMMINISTRATORE UNICO	1	SPECCHIA & ASSOCIATI SRL	
		CONSIGLIERE	1	COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA	
		CONSIGLIERE DELEGATO	1	MIRROR & MAY SRL	
		VICE PRESIDENTE	2	FONDAZIONE CLUB MM F. MAZZOTTI CLUB MILLE MIGLIA F. MAZZOTTI	
		PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	10	EUROLAM SRL GRANDI RISO SPA MARCELLO GABANA & C SPA PARADISO SPA GABECA PALLAVOLO SPA METALLURGICA BRESCIANA SPA STEL TRONIC SPA CARGOLUX ITALIA SPA GEDIT SPA ITALIA AEROLOGISTIC SRL	
		SINDACO EFFETTIVO	2	FINAN SERVICE SPA ECOPLANT SPA	
		REVISORE LEGALE	4	MASINA HOLDING SRL FONDAZIONE EMANUELA QUILLERI FONDAZIONE UGO DA COMO PORTICI X GIORNATE SRL	
		LIQUIDATORE	2	CONSORZIO EUROCEMENTI THE BUDGERIGAR SOCIETY SRL	
		STREPARAVA PAOLO RAFFAELE	CONSIGLIERE	PRESIDENTE	1
CONSIGLIERE DELEGATO	6			STREPARAVA HOLDING SPA STREPARAVA SPA STREPARAVA IBERICA SISA STREPARAVA INDIA BTP BORRONI POWERTRAIN SPT SRL	
MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO	1			MUSEO DELLE MILLE MIGLIA CITTA' DI BRESCIA	
CONSIGLIERE	5			71 INVESTIMENTI SRL FONDAZIONE COMUNITA' BRESCIANA TELETUTTO SRL E-SHOCK SRL	

Nominativo	Carica ricoperta nella Banca	Tipologia incarico	numero	Società/Ente	
MOSCHEN RAFFAELE	PRES. DEL COLLEGIO SINDACALE	AMMINISTRATORE UNICO	1	RAFFOFIN SRL	
		COMMISSARIO GIUDIZIALE	1	SINTERPLAST SRL IN LIQUIDAZIONE	
		CONSIGLIERE	1	FONDAZIONE CASA DI RICOVERO S.MARIA AUSILIATRICE	
		CURATORE	3	NUOVA DIMENSIONE SRL IN LIQUIDAZIONE	
				STARLINE MODA SRL IN LIQUIDAZIONE	
				B.F.C. SRL	
		LIQUIDATORE	1	IMMOBILIARE VALCAVALLINA DI PICCINELLI E C SNC IN LIQUID	
		LIQUIDATORE GIUDIZIARIO	1	FABIANI SRL IN LIQUIDAZIONE	
		MEMBRO COMMISSIONE FISCALE	1	ASSOCIAZIONE NAZ.COSTRUTTORI	
		MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	2	LA.CAM LAVORAZIONI CAMUNE SRL	
				BREMBO SCCB SPA	
		PRESIDENTE	1	SOFIM - GEFINA SPA	
		PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	13	SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO	
				ARDITI SPA	
				AUREA PRESTITI SPA	
				CO.PI.CI IMMOBILIARE SPA	
				PLASTI MAX SPA	
				YOU TRADE SPA IN LIQ.	
				SANTINI MAGLIFICIO SPORTIVO SRL	
				GENS AUREA SPA	
				HALEX - GUSSAGO SPA	
				SINERGIA SPA	
				IL TRASPORTO SPA	
				GAGEFIN SRL	
				TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE SPA	
		RESP. CONS. FISCALE	1	ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI BERGAMO	
		REVISORE	4	CONFINDUSTRIA BERGAMO	
				FONDAZIONE UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO	
				LENTI SRL	
				MASTEL HOLDING SRL	
		SINDACO EFFETTIVO	16	PIZIO SPA	
				M W AGUSTA MOTOR SPA	
W & H STERILIZATION SRL					
W & H STERILIZATION IMMOBILIARE E PARTECIPAZ SRL					
SAN BERNARDO SPA					
INNOWATIO SPA IN LIQ.					
SEE THROUGH SRL					
STREPARAVA SPA					
W & H ITALIA SRL					
VMC SPA					
SALICE SPA					
TREVI SRL					
ALUNEXT					
KYNDRYL ITALIA INNOVATIONA SERVICES SRL					
ARBO SPA					
B.T.P. BORRONI POWERTRAIN SRL					
SINDACO SUPLENTE	4	HP CENTER SRL			
		METALLURGICA FRIGERIO SPA			
		STEMIN SPA			
		POLINI MOTORI SPA			

Nominativo	Carica ricoperta nella Banca	Tipologia incarico	numero	Società/Ente
ALLOISIO RICCARDO	SINDACO EFFETTIVO	PRESIDENTE CDA	1	ASSOCIAZIONE DIL. LIONS BASKET SCHOOL
		AMMINISTRATORE UNICO	3	IMMOBILIS SRL
				RP FIN SRL
				ESION SRL
		PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	2	SERENA HOUSE SPA
				MININI IMBALLAGGI SRL
		SINDACO EFFETTIVO	8	D & B SRL
				CAMPRESS SRL
				CAF SRL
				CAMOZZI AUTOMATION SPA
CAMOZZI GROUP SPA				
INNSE-BERARDI SPA				
4M SRL				
REVISORE	2	BETON GIFA SRL		
		TRANSVECTA SRL		
PIROLA GIUSEPPE	SINDACO EFFETTIVO	PRESIDENTE DEL CDA	1	SISME SPA
		AMMINISTRATORE	1	COOP-LEASE SPA
		PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	6	FINEUROSP SPA
				RISO GALLO SPA
				OMR HOLDING SPA
				ROVAGNATI SPA
				ATB HOLDING SPA
				STREPARAVA SPA

Per ciascun esponente aziendale risulta verificato, a cura del rispettivo Organo di appartenenza, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, previsto all'interno dell'apposito regolamento aziendale.

NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE

All'interno del Consiglio di Amministrazione non sono stati costituiti comitati endo-consiliari.

POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DI CARICHE INTERESSATE

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice.

DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI INFORMAZIONI SUI RISCHI INDIRIZZATO AGLI ORGANI SOCIALI

La Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo.

Per ulteriori informazioni sulla *Corporate Governance* della Banca ed una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione, ed al Collegio Sindacale si rinvia allo Statuto della Banca, pubblicato sul sito internet della stessa.

Capitolo 2 – Fondi propri (art. 437 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi patrimoniali nel rispetto dei vincoli regolamentari e in coerenza con il profilo di rischio assunto. Il patrimonio costituisce, infatti, il primo presidio a fronte dei rischi connessi all'operatività bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni condotte dall'autorità di vigilanza e dal mercato sulla solvibilità dell'intermediario. Esso contribuisce positivamente alla formazione del reddito di esercizio, permette di fronteggiare le immobilizzazioni tecniche e finanziarie della Banca, accompagna la crescita dimensionale rappresentando un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Costituisce, pertanto, il miglior elemento per una gestione efficace, sia in un'ottica strategica che di operatività corrente, in quanto elemento finanziario in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall'esposizione della Banca a tutti i rischi assunti, nonché svolge un ruolo rilevante anche in termini di garanzia dei confronti dei depositanti e dei creditori in generale.

Il Patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, delle riserve di utili, degli strumenti di capitale, delle riserve da valutazione e dell'utile di esercizio, per la quota da destinare a riserva. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la Banca ricorre soprattutto al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti annuali.

L'aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – denominato Fondi propri – viene determinato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto dell'articolata disciplina sui Fondi propri contenuta nel Regolamento UE n. 575/13 (CRR) e nei relativi supplementi, nella Direttiva UE n. 36/13 (CRD IV), nelle correlate misure di esecuzione contenute in norme tecniche di regolamentazione o attuazione dell'EBA (RTS – ITS) oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea, nonché nelle istruzioni di Vigilanza. Come anticipato nella premessa della presente Informativa, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2019/876 (c.d. CRR II) che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda anche i requisiti di Fondi Propri. Tale Regolamento si applica a partire dal 28 giugno 2021.

Il valore dei Fondi propri deriva dalla somma di componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito, definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 – CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT 1*).

I predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. "filtri prudenziali". Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi (positivi e negativi) del capitale primario di classe 1, introdotti dalle Autorità di Vigilanza al fine di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

La normativa di vigilanza richiede di misurare con l'utilizzo di metodologie interne la complessiva adeguatezza patrimoniale della Banca, sia in via attuale, sia in via prospettica e in ipotesi di 'stress' per assicurare che le risorse finanziarie disponibili siano adeguate a coprire tutti i rischi anche in condizioni congiunturali avverse; ciò con riferimento oltre che ai rischi del c.d. 'Primo Pilastro' (rappresentati dai rischi di credito e di controparte - misurati in base alla categoria delle controparti debitorie, alla durata e tipologia delle operazioni e alle garanzie personali e reali ricevute - dai rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo), ad ulteriori fattori di rischio - c.d. rischi di 'Secondo Pilastro' - che insistono sull'attività aziendale (quali, ad esempio, il rischio di concentrazione, il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, etc.).

Il presidio dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica è sviluppato quindi in una duplice accezione:

- capitale regolamentare a fronte dei rischi di Pillar 1;
- capitale interno complessivo a fronte dei rischi di Pillar 2, ai fini del processo ICAAP.

Con l'obiettivo di mantenere costantemente adeguata la propria posizione patrimoniale, la Banca si è dotata di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio assunto, nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale, prospettica e in situazione di 'stress' che tiene conto delle strategie aziendali, degli obiettivi di sviluppo, dell'evoluzione del contesto di riferimento.

La disciplina di Vigilanza sui Fondi propri (e sui requisiti patrimoniali) è oggetto di un regime transitorio che permetteva una computabilità graduale delle disposizioni presentate nella Circolare n. 285/2013, il quale ha previsto in particolare:

- regole di "grandfathering" che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti Autorità di Vigilanza nazionali.

A partire dal 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 (in sostituzione del precedente IAS 39) che rinnova la disciplina in tema di valutazione del portafoglio bancario (*impairment*). Tale principio, superando il concetto di "Incurred Loss" del precedente IAS 39, introduce una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso (ECL - 'Expected Credit Loss'), assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea.

Considerato il contenuto impatto dell'applicazione dei nuovi metodi valutativi ai fini di bilancio, la Banca ha deciso e comunicato alla Vigilanza di non avvalersi della disciplina transitoria introdotta dal nuovo art. 473 bis³ del CRR.

Tali disposizioni prevedono la possibilità di attenuare su un arco temporale di 5 anni (dal 2018 al 2022) il potenziale impatto negativo sul Capitale Primario di Classe 1 derivante dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* utilizzando uno specifico filtro prudenziale.

Come descritto nella premessa della presente informativa, in risposta agli effetti del COVID – 19, con il Regolamento UE n. 873/2020 sono state introdotte modifiche significative al framework di Basilea 3, al fine di sostenere le solvibilità degli enti creditizi nel contesto di crisi generato dalla suddetta epidemia, agendo sul regime transitorio in parola, andando a prolungare il periodo transitorio di ulteriori 2 anni.

Tra le novità introdotte vi è la possibilità di adottare un filtro prudenziale relativo agli utili e le perdite non realizzate sui titoli di Stato valutati al "fair value con impatto sulla redditività complessiva", consistente nella sterilizzazione, secondo delle percentuali decrescenti (100% - 70% - 40%) nel periodo 2020 – 2022, delle riserve in essere alla data di valutazione del 1° gennaio 2020 (ovvero all'esclusione di quelle rilevate su tali categorie di strumenti finanziari dopo tale data). Alla data del 31 dicembre 2021 la Banca ha ritenuto di non usufruire di tale trattamento temporaneo.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2.

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1)

Il Capitale primario di Classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale;
- sovrapprezzi di emissione;
- riserve di utili e di capitale;
- riserve da valutazione;
- "filtri prudenziali", quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash-flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT 1)

Gli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 ed i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale aggiuntivo di Classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

³ Cfr. Regolamento UE 2395/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, pubblicato lo scorso 12 dicembre 2017.

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale di Classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Al 31 dicembre 2021 non sono stati emessi strumenti di capitale T2 computabili.

Per l'illustrazione della composizione patrimoniale della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2021 si fa rinvio alla "Tabella 1: Composizione patrimoniale" della presente informativa.

Si precisa infine, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/13 all'art. 92 e dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, la Banca è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%;
- coefficiente di Capitale di Classe 1 pari al 6%;
- coefficiente di Fondi propri pari all'8%.

4

In aggiunta ai coefficienti indicati, a seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia nel rispetto delle *Guidelines on common SREP* emanate dall'EBA ed ai sensi della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV), e notificato alla Banca con specifico provvedimento del 18 giugno 2020.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Modello 1: Composizione patrimoniale		
Componenti	31/12/2021	31/12/2020
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	52.109.982	52.568.106
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	(183.124)	(190.412)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)	51.926.858	52.377.694
D. Elementi da dedurre dal CET1	(1.482.313)	(1.457.131)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)	50.444.544	50.920.565
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	1.481.920	1.456.565
H. Elementi da dedurre dall'AT1	(1)	-
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	1.479.573	1.454.264
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	1.479.573	1.454.264
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	50.444.544	50.920.565

Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio (art. 438 e 447 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

DESCRIZIONE SINTETICA DEL METODO ADOTTATO DALLA BANCA NELLA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL PROPRIO CAPITALE INTERNO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CORRENTI E PROSPETTICHE

Le disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. Conformemente a quanto previsto dalla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali ("*Capital Requirements Directive IV*" – "CRD IV") nonché ai sensi delle disposizioni contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"), la Banca svolge anche il processo di valutazione interno dell'adeguatezza del governo e della gestione della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP*). Una soddisfacente adeguatezza patrimoniale, associata ad una sana e prudente gestione della liquidità, sono espressione immediata della capacità della Banca di sostenere il proprio sviluppo e la propria continuità di funzionamento anche in ipotesi di scenari avversi e stressati.

L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i Fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui *ratio* patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di Primo Pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare 285/13 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce un'interpretazione del principio di proporzionalità che ripartisce le banche in tre Classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 4 miliardi di euro. In virtù di tali caratteristiche, che recepiscono il

principio di proporzionalità statuito dal Comitato di Basilea, la Banca determina il capitale interno complessivo secondo un approccio che la citata normativa definisce "*building block*" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso - imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario – che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e costituisce parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF (*Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di *input* del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Il processo è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili funzioni/unità operative diverse.

Il punto di partenza è costituito dall'identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività e ai mercati di riferimento. Responsabile di tale attività è la funzione di gestione dei rischi, la quale esegue un'attività di *assessment* avvalendosi della collaborazione delle principali funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai responsabili, valutazioni qualitative sulla significatività dei rischi o analisi del grado di rilevanza dei rischi effettuate sulla base dell'impatto potenziale e della probabilità di accadimento. In questa fase vengono identificate le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un buffer di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione

adeguati: rischio di liquidità, rischio di una leva finanziaria eccessiva, rischio di reputazione, rischio di conflitto di interesse nei confronti di soggetti collegati, rischio di non conformità alle norme e rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel Primo Pilastro e gli algoritmi semplificati proposti dalla normativa per quelli misurabili del Secondo Pilastro. Più in dettaglio vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione single-name;
- la metodologia di calcolo elaborata dall'ABI per il rischio di concentrazione nella declinazione geo-settoriale;
- l'algoritmo semplificato regolamentare per il rischio di tasso di interesse in termini di variazione del valore economico / approccio di stima che ripercorre la metodologia di calcolo (variazione del valore economico) del motore ERMAS, *compliant* con le linee guida EBA/GL/2018/02, per il rischio di tasso di interesse.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili in termini di capitale interno, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Con particolare riferimento al profilo di liquidità la Banca, in conformità a quanto disciplinato nella Circolare 285/13 relativamente alle Banche di classe 3, redige la sezione ILAAP all'interno del resoconto ICAAP, utilizzando un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D della suddetta Circolare. Tale sezione riporta un'analisi complessiva della posizione di liquidità della Banca, con riferimento sia al rischio di liquidità di breve termine (entro i 12 mesi) che strutturale (superiore ai 12 mesi), in condizioni di normale operatività e in condizioni di *stress*.

In particolare, costituisce oggetto di valutazione l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte dei rischi di liquidità e funding, nonché l'appropriatezza dei processi, presidi e controlli relativi a tali rischi.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto delle indicazioni previste dalla normativa con riferimento agli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, avvalendosi delle metodologie semplificate proposte dall'Organo di Vigilanza. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell'esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l'analisi dei risultati degli *stress test*

evidenzi l'inadeguatezza dei presidi interni posti in essere a fronte dei rischi in questione, viene valutata l'opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici buffer di capitale interno.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di liquidità eccezionali ma plausibili, la Banca esegue prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di scenario. Per formulare una previsione sul comportamento dei propri flussi di cassa in condizioni sfavorevoli la Banca utilizza indicazioni fornite dalle linee guida di Vigilanza, integrate da ipotesi determinate in base all'esperienza aziendale. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati.

Più in generale, l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP/ILAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata. In presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP/ILAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – inteso, secondo il già cennato approccio "building block" semplificato previsto dalla normativa, quale sommatoria dei capitali interni determinati per ciascun rischio quantificabile in termini di assorbimento patrimoniale - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica. Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca:

- utilizza il budget annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;

- considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di ratio target stabiliti nel RAF.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale complessivo nell'aggregato di Fondi propri, in quanto quest'ultimo – oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi consolidate e condivise – agevola la dialettica con l'Organo di Vigilanza. In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a deliberare le azioni correttive da intraprendere, previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si basa anche sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital Ratio);
- coefficiente di Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio);
- coefficiente di Capitale Totale (Total Capital Ratio).

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie RAF e valutare la posizione patrimoniale della Banca sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d'Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) ed assegnati con specifico provvedimento del 18 giugno 2020, il vincolo esistente di detenzione della riserva addizionale (capital buffer) in funzione della conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell'ambito del RAF e del piano industriale della Banca.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si fonda sul presupposto che la Banca disponga di adeguate risorse patrimoniali al fine di coprire:

- gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I e di II Pilastro;
- gli impatti complessivi delle ipotesi di *stress* in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali;
- le riserve di capitale definite dall'Autorità.

Una volta appurata la capacità di rispettare le soglie di *Risk Capacity*, al fine di valutare l'eventuale necessità di effettuare interventi di rafforzamento patrimoniale, viene verificato il posizionamento dei *ratios* patrimoniali rispetto alle soglie di *Risk Tolerance* e di *Risk Appetite* definite dalla Banca; ne consegue poi un giudizio di merito sull'eccedenza patrimoniale.

A seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia sono stati previsti i seguenti requisiti, notificati alla Banca con specifico provvedimento del 18 giugno 2020:

- **requisiti di capitale vincolanti** cd. "Total SREP Capital Requirement ratio (TSCR), ossia la somma dei requisiti regolamentari minimi ed il coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall'Autorità di Vigilanza ad esito dello SREP;
- **requisito di riserva di conservazione del capitale** (*Capital Conservation Buffer – CCB*), che si compone di Capitale Primario di Classe 1 ed ammonta al 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio; la somma tra il predetto TSCR ed il requisito di riserva di conservazione del capitale (CCB) costituisce il cd. *Overall Capital Requirement ratio (OCR)*;
- **(eventuale) ulteriori richieste di capitale sotto forma di capital guidance** che ci si attende che la Banca soddisfi nel continuo al fine di assicurare il rispetto delle misure vincolanti anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario.

Le soglie-obiettivo complessive inclusive di OCR e componente target risultano rispettivamente pari a 10,45%, 12,95% e 16,30% per i 3 aggregati patrimoniali.

I limiti regolamentari ed i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti rispettati, in quanto il coefficiente di Capitale Primario della Banca si attesta al 43,28%.

L'eventuale violazione dei coefficienti vincolanti (TSCR ratio) comporta l'obbligo di immediato ripristino del loro rispetto pena l'attivazione delle misure di Vigilanza; mentre in caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al di sotto dell'OCR ratio, ma al di sopra della misura vincolante (TSCR ratio), occorre procedere all'avvio delle misure di conservazione del capitale

Il mancato rispetto della Capital Guidance non comporta l'applicazione delle misure obbligatorie di conservazione del capitale ma l'obbligo della Banca di informare, senza indugio, la Banca d'Italia in merito alle motivazioni del mancato rispetto e di predisporre un piano di riallineamento patrimoniale per consentire il ritorno al livello atteso entro un periodo massimo di due anni.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di *stress* vengono condotte dalla Funzione di *Risk Management*, con il supporto del Servizio Amministrazione e Bilancio, anche in termini di proiezione sulla dimensione temporale prospettica.

I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili in termini di capitale interno vengono implementati e gestiti dalla Funzione di *Risk Management*. La stessa, in stretto raccordo con il Servizio Amministrazione e Bilancio confronta il capitale interno complessivo (fabbisogno totale) con il capitale complessivo (Fondi propri), allo scopo di valutare l'adeguatezza patrimoniale.

Nello svolgimento delle diverse attività del processo ICAAP, la Funzione di *Risk Management* provvede a fornire periodicamente all'Alta Direzione *feed-back* informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto alle soglie di propensione al rischio (*Risk Appetite*), di *Early warning* e di tolleranza (*Risk Tolerance*) stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del proprio *Risk Appetite Framework* e sul grado di adeguatezza del patrimonio. I risultati di tale verifica di posizionamento confluiscono in una reportistica appositamente predisposta per l'invio

agli Organi societari, alla Direzione Generale, al Comitato di Direzione, alle altre funzioni di Controllo ed alle strutture aziendali interessate. Qualora venga riscontrato il raggiungimento o il superamento del/i limite/i prefissato/i, gli Organi aziendali vengono tempestivamente informati per consentire loro l'individuazione delle iniziative da attivare finalizzate al riequilibrio del profilo patrimoniale.

L'esposizione complessiva ai rischi della Banca, con riferimento tanto alla situazione rilevata al 31 dicembre 2021 quanto a quella stimata al 31 dicembre 2022, risulta adeguata rispetto alla dotazione patrimoniale ed al profilo di rischio accettato.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Di seguito sono rappresentati gli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e di controparte e operativi, nonché i valori assunti dai coefficienti patrimoniali riferiti al patrimonio base e complessivo (*CET 1 Ratio*, *Tier 1 Ratio* e *Total Capital Ratio*).

Modello EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio				
		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti di capitale minimi
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021
1	Rischio di credito (escluso il CCR)	105.855.349	82.049.230	8.468.428
2	<i>Di cui metodo standardizzato</i>	105.855.349	82.049.230	8.468.428
6	Rischio di controparte (CCR)	-	-	-
16	Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario (tenendo conto del massimale)	0	0	-
23	Rischio operativo	10.706.611	10.178.113	856.529
23a	<i>Di cui con metodo base</i>	10.706.611	10.178.113	856.529
24	Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250%)	298.328	121.900	23.866
29	Totale	116.561.960	92.227.343	9.324.957

Modello EU KM1: Metriche principali					
		31/12/2021	30/09/2021	30/06/2021	31/03/2021
Fondi propri disponibili (Importi)					
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	50.444.544	51.884.672	51.021.388	51.585.425
2	Capitale di classe 1	50.444.544	51.884.672	51.021.388	51.585.425
3	Capitale totale	50.444.544	51.884.672	51.021.388	51.585.425
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio					
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	116.561.960	105.168.038	99.951.321	98.086.605
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)					
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	43.277	49.335	51.046	52.592
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	43.277	49.335	51.046	52.592
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	43.277	49.335	51.046	52.592
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)					
EU 7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	13.300	13.300	13.300	13.300
EU 7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	7.450	7.450	7.450	7.450
EU 7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	9.950	9.950	9.950	9.950
EU 7d	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	13.300	13.300	13.300	13.300
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)					
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,26%	2,38%	2,50%	2,68%
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	2,26%	2,38%	2,50%	2,68%
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	15.800	15.800	15.800	15.800
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	0	0	0	0
Coefficiente di leva finanziaria					
13	Misura dell'esposizione complessiva	393.434.456	386.718.036	361.434.132	364.172.735
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	12,822	13,417	14,116	14,165
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)					
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)					
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	-	-	-	-
Coefficiente di copertura della liquidità					
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	153.145.054	161.180.148	150.113.131	149.318.345
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	50.476.810	56.451.907	49.190.810	70.700.700
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	15.933.535	27.816.811	24.894.020	18.909.496
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	34.543.275	28.635.096	24.296.790	51.791.204
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	443,34%	562,88%	617,83%	288,31%
Coefficiente netto di finanziamento stabile					
18	Finanziamento stabile disponibile totale	302.509.745	311.549.006	288.576.128	301.472.190
19	Finanziamento stabile richiesto totale	161.725.360	124.469.084	137.004.969	140.383.025
20	Coefficiente NSFR (%)	187,05%	250,30%	210,63%	214,75%

Modello IFRS 9/articolo 468-FL: Allegato I - Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR						
#	Componenti	31/12/2021	30/09/2021	30/06/2021	31/03/2021	31/12/2020
Capitale disponibile (importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	50.444.544	51.884.672	51.021.388	51.585.425	50.920.565
2	Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	50.444.544	51.884.672	51.021.388	51.585.425	50.920.565
3	Capitale di classe 1	50.444.544	51.884.672	51.021.388	51.585.425	50.920.565
4	Capitale di classe 1 come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	50.444.544	51.884.672	51.021.388	51.585.425	50.920.565
5	Capitale totale	50.444.544	51.884.672	51.021.388	51.585.425	50.920.565
6	Capitale totale come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	50.444.544	51.884.672	51.021.388	51.585.425	50.920.565
Attività ponderate per il rischio (importi)						
7	Totale delle attività ponderate per il rischio	116.561.960	105.168.038	99.951.321	98.086.605	92.227.343
8	Totale delle attività ponderate per il rischio come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	116.561.960	105.168.038	99.951.321	98.086.605	92.227.343
Coefficienti patrimoniali						
9	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	43,28%	49,34%	51,05%	52,59%	55,21%
10	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	43,28%	49,34%	51,05%	52,59%	55,21%
11	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	43,28%	49,34%	51,05%	52,59%	55,21%
12	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	43,28%	49,34%	51,05%	52,59%	55,21%
13	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	43,28%	49,34%	51,05%	52,59%	55,21%
14	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	43,28%	49,34%	51,05%	52,59%	55,21%
Coefficiente di leva finanziaria						
15	Misurazione dell'esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria	393.434.456	386.718.036	361.434.132	364.172.735	361.314.836
16	Coefficiente di leva finanziaria	12,821	13,417	14,116	14,165	14,093
17	Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	12,821	13,417	14,116	14,165	14,093

Capitolo 4 - Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica

L'Autorità Bancaria Europea ha provveduto, in data 2 giugno 2020, ad emanare gli Orientamenti (EBA/GL/2020/07) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19, richiedendo informazioni relative a:

- esposizioni che beneficiano di "moratorie" di pagamento che rispettano i criteri definiti dagli orientamenti EBA/GL/2020/02, relative alle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce del COVID-19;
- finanziamenti oggetto di misure di concessione (cd. Forbearance measures) applicate a seguito della crisi sanitaria (previsto solo per finalità segnaletica);
- nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico.

Per quanto riguarda le moratorie, il Governo italiano, al fine di contrastare gli effetti economici negativi prodotti dall'emergenza sanitaria, è intervenuto emanando specifiche disposizioni normative al fine di bloccare le obbligazioni di pagamento dei prenditori di fondi in difficoltà finanziaria a seguito dello scoppio della pandemia. I provvedimenti di sospensione dei pagamenti contenuti nel principale intervento legislativo di sostegno alle attività economiche (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020), il cui termine era inizialmente fissato al 30 settembre 2020, sono stati prorogati una prima volta fino al 31 gennaio 2021 ad opera del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, poi fino al 30 giugno 2021 ad opera delle Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020). Infine, con il Decreto-legge n.73 del 25 maggio 2021 (c.d. "Sostegni-bis", convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021), la sospensione del pagamento dei mutui, seppur limitatamente alla sola quota capitale, è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2021. In questa ulteriore tornata di rinnovo delle agevolazioni, considerata la parziale ripresa dell'economia riconducibile ai buoni risultati della campagna vaccinale, la Banca ha registrato richieste di rinnovo delle moratorie per una quota minoritaria dei mutui precedentemente sospesi.

Anche le misure volte ad assicurare nuova liquidità alle imprese mediante l'accesso a finanziamenti garantiti dallo Stato (D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020) sono state prorogate per gli stessi motivi fino al 31/12/2021.

A riguardo si fa presente che, ai fini dell'inquadramento sopra esposto, si sono considerate le linee guida pubblicate dall'EBA in data 2 aprile 2020, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020.

Al 31 dicembre 2021, i nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica ammontano complessivamente a 39,8 mln (circa il 23,80% dell'intera massa creditizia della Banca). La quasi totalità delle erogazioni è rappresentata da esposizioni *in bonis*.

Nel complesso, sono state concesse moratorie legislative a 44 mutuatari scadute al 31.12.2021. Gli orientamenti "EBA/GL/2020/07" specificano il contenuto dell'informativa richiesta, mediante la predisposizione di un formato uniforme e standardizzato, come di seguito rappresentato.

Modello COV_001: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative			
		Valore contabile lordo	
		Esposizioni non deteriorate	Esposizioni deteriorate
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	0	0	0
di cui: a Famiglie	0	0	0
<i>di cui: garantiti da beni immobili residenziali</i>	0	0	0
di cui: a Società non finanziarie	0	0	0
<i>di cui: a piccole e medie imprese</i>	0	0	0
<i>di cui: garantiti da beni immobili non residenziali</i>	0	0	0

Modello COV_002: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie									
	Numero di debitori	Valore contabile lordo	Durata residua delle moratorie						
			Di cui moratorie legislative	Di cui scadute	Durata residua delle moratorie				
					<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno
Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	44	24.571.949							
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concesso)	44	24.571.949	0	24.571.949	24.571.949	0	0	0	0
di cui: a Famiglie		1.060.622	0	1.060.622	1.060.622	0	0	0	0
<i>di cui: garantiti da beni immobili residenziali</i>		174.710	0	174.710	174.710	0	0	0	0
di cui: a Società non finanziarie		22.539.601	0	22.539.601	22.539.601	0	0	0	0
<i>di cui: a piccole e medie imprese</i>		19.866.781	0	19.866.781	19.866.781	0	0	0	0
<i>di cui: garantiti da beni immobili non residenziali</i>		15.121.712	0	15.121.712	15.121.712	0	0	0	0

Modello COV_003: Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19				
	Valore contabile lordo		Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica	39.831.601	0	35.714.250	0
di cui: a Famiglie	368.955			0
<i>di cui: garantiti da beni immobili residenziali</i>	0			0
di cui: a Società non finanziarie	39.462.646	0	35.351.500	0
<i>di cui: a piccole e medie imprese</i>	33.304.592			0
<i>di cui: garantiti da beni immobili non residenziali</i>	0			0

Capitolo 5 – Informativa sulla politica di remunerazione (art. 450 CRR)

Le informazioni che seguono descrivono l'applicazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2021 (di seguito anche "Politiche") approvate dall'Assemblea dei Soci in data 20 maggio 2021, come previsto dalla normativa applicabile in tema di obblighi di informativa al pubblico (art. 450 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 - *Capital Requirements Regulation*, CRR nonché dalla Circolare 285 del 17 dicembre 2013⁴ di Banca d'Italia).

Le funzioni Amministrativa Personale, Controllo di Gestione, Risk Management e Compliance hanno collaborato, ciascuna per la propria competenza, alla declinazione delle politiche di remunerazione per l'anno 2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e coerentemente con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

Le Funzioni Risk Management, Compliance e Internal Audit, ciascuna secondo le proprie competenze, hanno verificato la coerenza del sistema premiante adottato con le politiche di gestione e di contenimento dei rischi della Banca, con il quadro normativo e gli obiettivi di sana e prudente gestione e la rispondenza delle prassi di remunerazione adottate nel 2021 alle Politiche approvate dall'Assemblea e alla normativa emanata dalla Banca d'Italia.

L'esito delle attività delle funzioni di controllo ha rilevato una sostanziale rispondenza delle prassi di remunerazione della Banca alle politiche adottate e alle Disposizioni di Vigilanza disciplinanti il comparto. Le politiche e il sistema di remunerazione della Banca sono risultate in linea con gli obiettivi di prudente gestione del rischio e coerenti con le strategie di lungo periodo.

Alla luce delle prassi e tendenze di mercato, tenuto conto delle continue evoluzioni normative in materia, per il 2021 sono state introdotte alcune novità rispetto alle precedenti Politiche. In particolare sono stati apportati aggiornamenti volti alla migliore definizione e formalizzazione di alcuni specifici ambiti riferiti al collegamento dei bonus incentivanti con i rischi che la Banca effettivamente intende assumere come declinati nella policy aziendale, la puntuale definizione dei gate di attivazione da correlarsi anche in questo caso ai limiti previsti dalle policy e l'indicazione del processo di accertamento di eventuali "compliance breach" che possono comportare la riduzione, fino all'azzeramento, del bonus individuale.

Secondo quanto previsto dalla Circolare 285 della Banca d'Italia, la Banca fornisce all'Assemblea, almeno annualmente, le informazioni relative all'applicazione delle politiche di remunerazione. In particolare, la Banca, in linea con quanto richiesto dall'art. 450 CRR, fornisce all'Assemblea informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- i. Il processo decisionale seguito per la definizione della politica;
- ii. Il collegamento tra remunerazione e performance;

⁴ Parte prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI- Obblighi di informativa e di trasmissione dei dati.

- iii. Le principali caratteristiche del sistema di remunerazione e in particolare i criteri utilizzati per la valutazione delle performance, l'aggiustamento ai rischi, il differimento e i criteri di attribuzione della remunerazione variabile;
- iv. Il rapporto tra la componente fissa e variabile della remunerazione;
- v. I criteri di valutazione delle performance in base ai quali vengono concesse azioni, opzioni o altre componenti variabili della remunerazione (laddove applicabile);
- vi. I criteri per l'assegnazione della retribuzione variabile e di altre prestazioni non monetarie;
- vii. Le informazioni sulla remunerazione complessiva del Presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali e dei Vice Direttori Generali;
- viii. Le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, disaggregate per ruoli e funzioni e per aree di attività;
- ix. Il numero di persone remunerate con 1 milione di euro o più nell'esercizio di riferimento.

Informazioni sulle remunerazioni

Il Consiglio di Amministrazione assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati siano coerenti con le scelte complessive della Banca, le strategie, gli obiettivi di lungo periodo, l'assetto di governo societario e dei controlli interni e la politica di gestione del rischio.

La Banca ha definito il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali definizioni normative e in applicazione del criterio di proporzionalità dalle stesse richiamato.

L'applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della Banca - del modello di business e dei conseguenti livelli di rischio ai quali risulta o può risultare esposta.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della circostanza che:

- il totale attivo si colloca ben al di sotto del valore di 3,5 miliardi;
- la Banca non rientra nella definizione di banca significativa di cui all'art. 6 (4) dell'RMVU - Regolamento Meccanismo Vigilanza Unica;

costituendo, ai fini delle Disposizioni, "intermediario minore", la Banca ha ritenuto di non applicare le disposizioni di cui:

- alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente il bilanciamento di una quota della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari;
- alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo restando il rispetto dei principi ivi contenuti inerenti il differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo - seppur con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati al punto 4 - in modo da tener conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla Banca (c.d. meccanismi di malus);
- alla Sezione III, par 2.2.1, primi due alinea, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di strumenti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali (diversamente articolati a seconda che l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga prima o dopo la maturazione del diritto al pensionamento).

La Banca ha, inoltre, deciso di non istituire il Comitato di Remunerazione nell'ambito del Consiglio di Amministrazione attribuendo le relative funzioni al medesimo organo amministrativo.

IDENTIFICAZIONE DEL "PERSONALE PIU' RILEVANTE"

In attuazione delle indicazioni contenute nella circolare 285 / 2013 - par. 6 la Banca ha formalmente istituito un processo di identificazione del personale più rilevante che viene svolto con periodicità annuale.

A tal fine sono applicati i criteri qualitativi e quantitativi declinati nel Regolamento Delegato n. 604/2014 della Commissione Europea per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca. Questi criteri sono integrati da elementi informativi derivanti dalle specifiche caratteristiche organizzative della Banca.

La funzione di risk management predispone il quadro riepilogativo delle informazioni funzionali ad identificare il personale che assume o può assumere rischi significativi, considerate le caratteristiche operative e organizzative della banca, dei criteri qualitativi, delle responsabilità e/o deleghe all'assunzione di rischio, del risk appetite framework e dei livelli retributivi. La funzione Compliance esprime un parere in merito alla coerenza del processo di identificazione rispetto alla normativa applicabile. Il coordinamento del processo di identificazione compete al Direttore Generale. Il Consiglio di amministrazione approva il processo di identificazione ed assicura che sia condotto con frequenza annuale e compiutamente formalizzato, valutandone l'efficacia.

In applicazione del paragrafo 6 delle citate Disposizioni e dei riferimenti al riguardo definiti dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014, n.604, la Banca ha aggiornato l'autovalutazione finalizzata a identificare la "categoria del personale più rilevante" ed ha individuato, sulla base dell'attuale organizzazione aziendale, i seguenti soggetti:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti il Comitato Esecutivo;
- il Direttore Generale;
- il Condirettore Generale;

i responsabili delle funzioni di controllo, in particolare:

- Responsabile dell'Area Controllo Rischi;
- Responsabile Compliance;
- Responsabile Antiriciclaggio.
- Responsabile del Servizio Finanza e Tesoreria;
- Responsabile del Servizio Crediti;
- Responsabile del Servizio Amministrazione, Contabilità e Bilancio.

Dall'analisi dei criteri quantitativi si rappresenta che nessun componente degli Organi aziendali, nessun dipendente, nessun collaboratore ha una remunerazione pari o superiore al limite definito dall'art. 4 del Regolamento.

Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e rapporti tra componente fissa e variabile

GLI AMMINISTRATORI

sono destinatari:

- di un compenso fisso annuale deliberato dall'Assemblea che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. I compensi così deliberati sono, eventualmente, ripartiti fra

i suoi membri, compresi quelli investiti di particolari cariche, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

- di un gettone di presenza per ogni singolo consigliere e per ogni singola seduta, del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni secondo quanto previsto dall'art. 18 del vigente statuto;
- non sono destinatari di alcun tipo di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili;
- dispongono di una polizza assicurativa di "responsabilità civile".

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, stabilisce ai sensi degli artt. 2389 c.c. e 18 dello Statuto, i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche.

I SINDACI

- sono destinatari di un compenso fisso stabilito dall'Assemblea, di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali;
- dispongono di una polizza assicurativa di "responsabilità civile" deliberata dall'Assemblea.

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 24, le informazioni sui compensi corrisposti agli Amministratori e ai Sindaci sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

L'ORGANISMO DI CONTROLLO SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA COSTITUITO AI SENSI DEL D.LGS 231/01 (ORGANISMO DI VIGILANZA)

Il Modello adottato attribuisce il ruolo di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale. Per i componenti non è previsto un ulteriore compenso rispetto a quanto già percepito per l'esercizio della funzione sindacale.

IL CONTROLLO CONTABILE

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile, ai sensi del D.lgs. 39/2010 è determinato dall'assemblea all'atto del conferimento dell'incarico e per l'intera durata dello stesso.

PROCESSO DI ADOZIONE E CONTROLLO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

La Banca, ha definito un processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione, conforme alle Disposizioni. Le politiche e le prassi di remunerazione adottate sono in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca.

Il Consiglio di Amministrazione assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati siano coerenti con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni.

In tale ambito, ferme le competenze stabilite dalla legge con riguardo alla determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci attribuite all'Assemblea dei Soci, e nel rispetto delle deliberazioni in materia assunte dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione:

- sentito il parere del Collegio sindacale, stabilisce ai sensi degli artt.2389 c.c. e 18 dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nel rispetto delle politiche di remunerazione stabilite dall'Assemblea;
- esamina ed approva annualmente l'autovalutazione condotta al fine di identificare il Personale più Rilevante della Banca;
- stabilisce il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale ed agli altri Dirigenti e provvede alla loro nomina e alla determinazione delle loro attribuzioni, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- stabilisce le retribuzioni corrisposte al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali tenuto conto delle previsioni della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali;
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- elabora e sottopone all'Assemblea, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione e incentivazione ed è responsabile della loro corretta attuazione. Assicura, inoltre, che le stesse siano adeguatamente documentate e accessibili alla struttura aziendale;
- assicura l'attuazione degli obblighi di informativa al pubblico, all'Assemblea e di trasmissione di dati alla Banca d'Italia;
- accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità;
- delibera in merito alla remunerazione variabile del personale dipendente.

Il Direttore Generale, avvalendosi del contributo delle funzioni aziendali di controllo di 2° livello contribuisce:

- all'elaborazione della politica di remunerazione;
- alla definizione del Personale più Rilevante;
- all'elaborazione del sistema di valutazione delle performance e dei percorsi di carriera;
- alla definizione, assegnazione e valutazione degli obiettivi di performance nell'ambito dei sistemi di incentivazione.

Le Funzioni di Controllo. L'aderenza del sistema retributivo ai valori cui la Banca si ispira trova significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle funzioni aziendali di controllo alle quali spetta il compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto non solo formale ma anche sostanziale delle norme e che, in tale veste, sono chiamate a esprimersi sulla coerenza e correttezza delle politiche retributive.

In particolare, le funzioni aziendali di controllo collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze, e - in materia di servizi e attività d'investimento - in conformità ai criteri di cui alla

Comunicazione congiunta Banca d'Italia – Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare adeguatezza e rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate, ai riferimenti normativi in materia, nonché verificarne il corretto funzionamento.

La Funzione di Compliance, effettua un'opera di vaglio preventivo e monitoraggio delle politiche di remunerazione e incentivazione per assicurarne la conformità al quadro normativo; verifica inoltre che il sistema premiante / incentivante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico adottato dalla Banca, nonché degli standard di condotta applicabili, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela. Verifica altresì la coerenza normativa del processo attuato per l'identificazione del Personale più Rilevante.

La funzione di risk management supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio, che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità della Banca, anche attraverso la definizione degli indicatori di rischio da utilizzare per i meccanismi di correzione (ex ante ed ex post). Si esprime sulla corretta attivazione di questi ultimi. Assicura l'esecuzione delle valutazioni quali-quantitative da considerare per la determinazione del Personale più Rilevante rispetto al profilo di rischio della Banca, in coerenza con il RAF.

La funzione di revisione interna verifica, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio dell'impresa. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell'Assemblea.

LA REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE RELATIVA A DIPENDENTI

Per "remunerazione" si intende ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie (c.d. allowances) erogato direttamente o indirettamente come corrispettivo di una prestazione di lavoro o di opera professionale resi dal personale della banca.

La remunerazione del personale dipendente prevede una componente fissa, tra cui rilevano anche i benefit e, potenzialmente, una componente variabile; tra queste due componenti vi è una rigorosa distinzione.

Viene peraltro definita la preponderanza della parte fissa mentre la parte variabile, estesa al solo personale dipendente, ricomprende le eventuali componenti erogate a titolo di sistema incentivante.

LA REMUNERAZIONE FISSA

La remunerazione fissa ha natura stabile ed irrevocabile, non deve creare incentivi all'assunzione dei rischi e non dipende dalle performance della Banca. Ha la finalità di attrarre e trattenere le migliori professionalità ed è costituita dalle seguenti componenti:

- la retribuzione annua lorda (RAL - stipendio), commisurata alla responsabilità, ruolo e/o funzione, volta a riconoscere il livello di professionalità espresso dalle risorse. Comprende altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali (quali, ad es., eventuali emolumenti *ad personam*), eventuali trattamenti indennitari e/o

erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;

- benefit, ovvero forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), che possono essere frutto di pattuizioni individuali finalizzate a fidelizzare il dipendente. L'assegnazione ed il valore degli stessi sono connessi alla responsabilità / ruolo aziendale e valutati quindi per singolo beneficiario a cura del Consiglio di Amministrazione. Gli stessi non sono correlati alle performance aziendali e comprendono:
 - polizza assicurativa di "responsabilità civile";
 - coperture assicurative sanitarie, infortuni professionale ed extra-professionale, tcm;
 - contribuzione integrativa al Fondo di Previdenza complementare;
 - aperture di credito e finanziamenti chirografari e ipotecari;
 - comodato d'uso di un'autovettura, di un cellulare e pc portatili;
 - l'utilizzo di alloggio uso abitazione.

LA REMUNERAZIONE VARIABILE

La remunerazione variabile rappresenta la componente della remunerazione correlata alla performance e/o altri fattori, non ricompresa nella remunerazione fissa, attribuita ed erogata in coerenza con le Disposizioni regolamentari in materia.

Le componenti classificabili nell'ambito della remunerazione variabile afferiscono a: i) Sistema incentivante; ii) erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (severance payments).

Non sono ammesse forme di remunerazione variabile garantita. Tuttavia, solo in casi eccezionali, purché siano rispettati i requisiti prudenziali, può essere considerata l'attribuzione di bonus per l'assunzione di nuovo personale altamente qualificato, limitatamente al primo anno d'impiego e nel pieno rispetto della regolamentazione applicabile.

La componente variabile è soggetta alla verifica di specifiche condizioni di accesso ed al rispetto dell'incidenza massima rispetto alla remunerazione fissa approvata dall'Assemblea degli Azionisti per la categoria di appartenenza del personale.

È inoltre soggetta a regole di clawback ed a meccanismi di differimento e malus.

Il periodo di applicazione delle clausole di claw back decorre dalla data di pagamento della singola quota (up-front o differita) di remunerazione variabile e, con riferimento al personale più rilevante, è fissato in cinque anni. L'intera remunerazione variabile riconosciuta è quindi oggetto di richiesta di restituzione, in tutto o in parte, in caso di accertamento, entro 5 anni dal pagamento delle quote up-front o delle quote differite di:

- comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o ai codici etici o di condotta applicabili alla banca, da cui sia derivata una perdita significativa per la banca o per la clientela;
- ulteriori comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla banca, nei casi da questa eventualmente previsti;
- violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata;
- dell'articolo 53, commi 4 e ss., del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
- comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

DIRETTORE GENERALE, ALTRI DIRIGENTI, QUADRI DIRETTIVI E AREE PROFESSIONALI

Il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri dirigenti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione cui compete la loro nomina, la revoca e la determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale; tale trattamento è individuato in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Le retribuzioni corrisposte al personale della Banca appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali sono determinate sulla base delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, tempo per tempo applicabili.

A tutti i dipendenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dai CCNL applicabili.

Una parte del trattamento economico applicato al Direttore Generale agli altri dirigenti ai Quadri Direttivi ed aree professionali è di carattere fisso e invariabile - cioè non correlato a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.

La parte del trattamento economico di carattere variabile, correlata a risultati aziendali o individuali comprende:

- 1) Sistema incentivante;
- 2) Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (severance payments).

La parte variabile, correlata a risultati aziendali e individuali, è rappresentata dal bonus previsto dal sistema di incentivi adottato dalla Banca al fine di incrementare la motivazione al raggiungimento di obiettivi di miglioramento predeterminati, in coerenza con i piani di sviluppo aziendali. Fermi i principi già dianzi enunciati, gli incentivi sono definiti e misurati in una prospettiva di stabilità ed effettività dei risultati. In nessun caso il sistema incentivante può comportare il riconoscimento di un importo superiore al 75% della retribuzione lorda fissa.

Le quote differite maturate e non erogate sono soggette a meccanismi di malus e non sono di norma corrisposte nei casi di cessazione del contratto o del rapporto di lavoro (salvo che nelle ipotesi di quiescenza o "mortis causa") ferma comunque la facoltà della Banca di valutare caso per caso le determinazioni da assumere al riguardo.

La politica retributiva della Banca comprende anche i seguenti elementi:

- i) avanzamenti di grado;
- ii) riconoscimenti economici su base continuativa "ad personam".

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

Oltre a quanto specificamente previsto in ragione dell'inquadramento contrattuale, la retribuzione dei responsabili delle funzioni di controllo interno è adeguata al ruolo ricoperto tenuto conto dei requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza richiesti.

La Banca adotta meccanismi di incentivazione rivolti al predetto personale coerenti con i compiti assegnati e nel rispetto del citato principio di indipendenza, quindi svincolati dai risultati conseguiti dalle aree soggette al loro controllo.

Fermo restando il rispetto degli indicatori di sostenibilità patrimoniale e di liquidità previsti dalle regole del complessivo sistema incentivante, i meccanismi di funzionamento del sistema riservato al personale addetto alle funzioni di controllo fanno riferimento ad obiettivi e parametri di valutazione sulla qualità del lavoro svolto ed attengono alla conformità operativa ed al complessivo contributo delle stesse funzioni al presidio - gestione dei rischi.

L'eventuale corresponsione è subordinata alla valutazione formalizzata, svolta dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle osservazioni del Collegio Sindacale, relativamente ai seguenti aspetti:

- puntuale rispetto del piano delle attività e adempimento delle ulteriori richieste sottoposte dagli organi e funzioni facoltizzate;
- adeguatezza, tempestività e completezza dei flussi informativi, ai vertici aziendali, agli organi di controllo e alle autorità di vigilanza;
- assenza di rilievi sull'operato delle funzioni di controllo da parte delle Autorità di Vigilanza;
- assenza di anomalie significative rilevate da Internal Audit e Collegio Sindacale.

In nessun caso il sistema incentivante può comportare il riconoscimento di un importo superiore al 25% della retribuzione lorda fissa.

SISTEMA INCENTIVANTE

Sono definiti i seguenti principi:

- il sistema, attivato per tutto il personale dipendente, è improntato a obiettivi di sviluppo da perseguire assicurando assoluta correttezza nelle relazioni con la clientela, tutela e fidelizzazione della stessa, contenimento dei rischi legali e reputazionali, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di auto-disciplina applicabili;
- riconoscimento del premio solo previa verifica dell'adeguata patrimonializzazione della Banca rispetto ai rischi assunti e di livelli di liquidità adeguati a fronteggiare le attività intraprese (cancelli di attivazione);
- nel rispetto delle disposizioni vigenti, il sistema assicura, tra l'altro, che le forme di retribuzione incentivante collegate alla performance aziendale, siano coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (RAF) e con le politiche di governo e di gestione dei rischi;
- si basa su un periodo di valutazione di un anno, prevede la simmetria rispetto ai risultati effettivamente conseguiti dalla Banca, ed è collegato al raggiungimento di obiettivi individuali assegnati ad ogni destinatario, arrivando all'azzeramento del premio in caso di performance inferiori a determinati parametri stabiliti;
- fermi i presupposti per il relativo riconoscimento di cui ai punti precedenti, i premi disciplinati dal sistema sono erogabili al raggiungimento di specifici indicatori che misurano la performance e i rischi;
- le misurazioni si basano sull'utilizzo di indicatori coerenti con quelli utilizzati a fini gestionali dalla funzione di controllo dei rischi;
- tenuto conto dei riferimenti contenuti nella disciplina in materia di servizi di investimento, il sistema di incentivazione, non si basa solo su obiettivi quantitativi ma anche su criteri qualitativi, di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, rispetto delle disposizioni di legge.

Ai fini della determinazione rileva anche la valutazione dei comportamenti e delle prestazioni.

Più in generale, per tutte le risorse aziendali si pone particolare enfasi sul grado di aderenza ai principi:

- di onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che competono in ragione delle proprie mansioni;
- trasparenza, trattando le informazioni in proprio possesso con tempestività e attuando processi di comunicazione e informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione;
- coerenza dei comportamenti adottati ai valori e agli obiettivi della Banca.

La remunerazione variabile riconosciuta nell'ambito del sistema descritto può essere ridotta fino all'azzeramento in caso di evidenza di violazioni individuali delle normative di compliance, a seguito di rilievi gravi da parte delle funzioni di controllo o da parte delle autorità di vigilanza. In particolare, al verificarsi di tali rilievi, il Direttore, potrà valutare di proporre al Consiglio eventuali decurtazioni, fino all'azzeramento, del bonus stesso.

Ove tali rilievi riguardino personale Dirigente e/o responsabili delle funzioni di controllo le relative decisioni sono adottate dal Consiglio su proposta del Presidente, sentito il Collegio Sindacale.

Al fine di assicurare un prudente equilibrio fra le componenti fisse e variabili della remunerazione, per non limitare la capacità di mantenere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, è fissato per ogni dipendente, un limite massimo all'incidenza della componente variabile complessiva annua lorda sulla retribuzione fissa annua lorda pari a 75% per il "personale più rilevante" e per il "restante personale". Per i responsabili e per il personale appartenente alle funzioni aziendali di controllo detto limite è fissato al 25%; ciò in coerenza con le Disposizioni di Banca d'Italia che, per tali ruoli, prevedono che la componente variabile della remunerazione sia contenuta, a fronte di una remunerazione fissa adeguata alle significative responsabilità e all'impegno connesso con il ruolo svolto.

I criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile incentivante. La politica di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato.

La definizione delle soglie minime di accesso riferite a tali parametri viene effettuata ed aggiornata con il supporto della funzione di risk management in applicazione della medesima metodologia impiegata dalla Banca in sede RAF (Risk Appetite Framework). I valori di tali parametri sono atti ad assicurare comunque - nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'attivazione del sistema incentivante - il mantenimento del rispetto del requisito combinato di riserva di capitale.

Per assicurare la sostenibilità dell'erogazione dei compensi l'attivazione del sistema è subordinata al superamento di tutti gli indicatori, verificati sulla base dei dati di fine esercizio. Il Consiglio verifica inoltre, alle date di erogazione, l'andamento prospettico di tali parametri per escludere l'insorgere di elementi di attenzione che possano pregiudicarne la stabilità ed effettività nel medio-lungo termine.

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE

Per tutto il personale il diritto alla percezione del bonus, oltre che all'effettivo risultato individuale raggiunto, è subordinato al raggiungimento di specifici "entry gate" introdotti per tenere conto dei rischi attuali e prospettici, del costo del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività della Banca.

Al fine di garantire l'aggiustamento ex ante al rischio e l'erogazione degli incentivi in condizioni di sostenibilità, la Banca definisce e verifica in ciascun esercizio specifiche condizioni al cui rispetto viene subordinata l'attivazione del sistema incentivante.

L'entry gate dei parametri individuati è rappresentato dal livello dei seguenti indicatori riferiti al RAF: a) ratio patrimoniale: Cet1, al fine di misurare la capacità patrimoniale della Banca in relazione alla rischiosità delle attività detenute; b) ratio di liquidità: Liquidity Coverage Ratio e Net Stable Funding Ratio, al fine di preservare la resilienza del profilo di rischio di liquidità della banca; c) Indice di leva finanziaria al fine di contenere il livello di indebitamento rispetto alla dotazione di mezzi propri.

Per la definizione del livello di "entry gate" vengono prese a riferimento le soglie di Risk Appetite Framework tempo per tempo deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

E' previsto, in questo ambito, un quarto indicatore costituito dal risultato lordo di gestione che deve presentare a consuntivo un rapporto $\Rightarrow 90\%$ del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.

In sintesi, i parametri soglia (cancelli di attivazione), che danno diritto alla percezione del bonus, fermo restando l'effettivo risultato individuale raggiunto, sono i seguenti:

Parametro	Soglia
Common equity Tier 1 Capital ratio >	$\Rightarrow 20,50\%$
Liquidità - Indice di copertura del fabbisogno (LCR - Liquidity Coverage Ratio)	$\Rightarrow 1,25$
Liquidità: indicatore della raccolta stabile (NSFR Net Stable Funding Ratio)	$\Rightarrow 1,20$
Indice di leva finanziaria	$< 12 x$
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte"	$\Rightarrow 90\%$ della previsione di budget

La definizione delle soglie minime di accesso riferite a tali parametri viene effettuata ed aggiornata con il supporto della funzione di risk management in coerenza con quanto definito dalla Banca in sede RAF (Risk Appetite Framework). I valori di tali parametri sono atti ad assicurare - nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'attivazione del sistema incentivante - il mantenimento del rispetto del requisito combinato di riserva di capitale.

Per assicurare la sostenibilità dell'erogazione dei compensi, l'attivazione del sistema è subordinata al superamento di tutti gli indicatori, verificati sulla base dei dati trimestrali e di fine esercizio. Il Consiglio verifica inoltre, alle date di erogazione, l'andamento prospettico di tali parametri per escludere l'insorgere di elementi di attenzione che possano pregiudicarne la stabilità ed effettività nel medio-lungo termine.

BONUS POOL

Il raggiungimento di un Utile Lordo nei termini sopra riportati costituisce condizione necessaria per la distribuzione del Bonus Pool.

Il bonus pool complessivo viene determinato con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del processo di definizione del budget, sulla base degli importi variabili previsti in relazione all'esercizio di riferimento e del piano pluriennale.

L'ammontare complessivo viene determinato in misura percentuale ai risultati economici lordi, suddivisi per scaglioni, come da seguente tabella

Utile Lordo conseguito	% bonus sistema incentivante
Sino ad € 3.000.000	2%
Da € 3.000.000 e fino ad € 4.000.000	3%
Da € 4.000.000 e fino ad € 5.000.000	4%
Oltre € 5.000.000	5%

Il livello del bonus pool complessivo è oggetto di allineamento al termine dell'esercizio in funzione del risultato economico lordo effettivamente conseguito dalla Banca, fermo restando il rispetto della soglia minima prevista dall'entry gate.

La ripartizione del monte incentivi sulle diverse figure aziendali viene effettuata dopo accurata valutazione, tenuto conto dei peculiari profili operativi della Banca, dell'inquadramento e/o del ruolo ricoperto, delle mansioni attribuite, delle deleghe operative, dell'inerenza delle attività svolte nell'effettiva assunzione di rischio aziendale.

INDICATORI DI PERFORMANCE

Il bonus incentivante prevede meccanismi di collegamento della componente variabile della remunerazione alla performance conseguita sia della Banca nel suo complesso sia a livello individuale.

A tal fine viene previsto:

- l'utilizzo di indicatori di performance che tengano anche conto dei rischi prospettici della Banca;
- l'aggiustamento al rischio ex-post attraverso l'applicazione di meccanismi di correzione della remunerazione variabile idonei a riflettere la performance sostenibile della Banca e i comportamenti individuali;
- meccanismi che possono condurre ad una riduzione significativa o all'azzeramento della remunerazione variabile in casi prestabiliti.

Il riconoscimento del bonus incentivante è collegato al raggiungimento di obiettivi aziendali di gruppo ed individuali, con la previsione di soglie minime da raggiungere, cui viene proporzionalmente associato l'ammontare del bonus.

La retribuzione variabile è quindi collegata ad obiettivi attinenti alla strategia aziendale e al budget annuale quali:

- Margine di intermediazione: se non raggiunge almeno il 90% della previsione di budget si applica una riduzione proporzionale del monte incentivi totale. Inoltre, qualora si verifichi a consuntivo che il rapporto fra utile da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita – titoli di debito (come risultante dalla Nota Integrativa al Bilancio) ed il margine di intermediazione sia superiore al 25% sono applicati, per definire lo stanziamento complessivo del monte incentivi, coefficienti di rettifica sull'eccedenza, oltre il 25% del rapporto fra utile da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita – titoli di debito ed il margine di intermediazione. In dettaglio sono applicati i seguenti scaglioni:

Rapporto utile da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita – titoli di debito / margine di intermediazione	Contributo % al sistema incentivante
fino al 25%	determinato in misura percentuale ai risultati economici lordi – come da tabella 6.5.3
dal 25% al 30%	3%
Oltre	0%

- Redditività aziendale: individuata nell'utile lordo e nel rapporto Cost / income;
Qualità del credito, individuata nel rapporto NPL/Crediti verso la clientela (a valori netti), cui attribuire cumulativamente un peso complessivo non superiore al 40% del punteggio complessivo degli obiettivi.

I predetti indicatori di performance sono approvati annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto definito nell'ambito del Risk Appetite Statement.

Oltre ai citati obiettivi aziendali di gruppo sono previsti indicatori individuali i cui target di riferimento possono essere di tipo quantitativo e/o qualitativo. La Banca definisce annualmente un insieme di obiettivi per ambiti organizzativi / dipendenti, coerenti con le scelte complessive in termini di strategie, propensione al rischio, obiettivi di lungo periodo, valori aziendali – al cui raggiungimento viene correlato il riconoscimento dei premi individuali.

Seppur non siano operanti piani di incentivazione a lungo termine, al fine di promuovere la motivazione al raggiungimento di obiettivi coerenti con il piano strategico e le connesse politiche di rischio, gli indicatori di performance - ovvero i risultati economici e gli altri specifici obiettivi quantitativi dell'Alta Direzione, sono predeterminati in modo da assicurare una prospettiva di stabilità ed effettività dei risultati a medio-lungo termine.

Ai Responsabili ed addetti delle funzioni di controllo non sono assegnati obiettivi di risultato in termini di creazione di valore ma solo obiettivi di tipo qualitativo.

All'interno del mix di obiettivi definiti per ciascun ambito vengono previsti dei coefficienti di ponderazione ("pesi") attribuiti in maniera differenziata in base alla rilevanza che assumono rispetto alla strategia aziendale ed alla funzione - ruolo organizzativo ricoperto o mansione assegnata al destinatario.

La determinazione, a consuntivo, della quota di spettanza del sistema incentivante avviene tramite attribuzione a ciascuna obiettivo del livello di performance raggiunto, ponderato per il relativo peso. La somma dei risultati di performance ponderati ottenuti per ciascun obiettivo costituisce quindi il punteggio complessivo, il cui massimo è pari al 100%, ed il parametro di calcolo del bonus incentivante erogabile.

DEFINIZIONE DEL PREMIO INCENTIVANTE, PAGAMENTO E DIFFERIMENTO

Conseguito il superamento degli "entry gate" e definita l'entità del bonus pool, l'ammontare del premio individuale è determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti elementi:

- complessità gestionale del ruolo ricoperto;
- risultato della prestazione individuale ("Scheda di Valutazione").

Le schede individuali di valutazione sono predisposte secondo una logica che contempla, laddove opportuno, aspetti di aggiustamento per il rischio ex-ante coerenti con l'ambito di responsabilità del singolo.

Gli obiettivi sono coerenti con l'area di responsabilità ed il livello decisionale dei singoli e possono attenersi ad obiettivi di risultato e/o di competenza.

La definizione del premio a livello individuale è espressa dal rapporto Ammontare del premio di riferimento individuale * % Raggiungimento Mix obiettivi, dove:

- Premio di riferimento: stabilito sulla base dei riferimenti previsti nelle fasi preliminari ed attribuibile a ciascuna risorsa dopo la riparametrizzazione in base al peso presenza.
- % Raggiungimento Mix Obiettivi (quantitativi e qualitativi): è un punteggio che può oscillare tra 0% e 100%.

Nel caso in cui la prestazione individuale, opportunamente motivata e valutata, risulti insoddisfacente, non si darà luogo ad alcuna erogazione del bonus incentivante.

La remunerazione variabile può essere ridotta fino all'azzeramento in caso di evidenza di violazioni individuali delle normative di compliance. A tal fine assumono rilievo, per le valutazioni del caso:

- ogni eventuale segnalazione che dovesse pervenire alla Banca di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme di comportamento e/o disciplinanti l'attività bancaria;
- le risultanze delle attività di controllo effettuate dalle strutture aziendali dedicate.

Il pagamento del "bonus" del "personale più rilevante" è suddiviso in:

- una quota up-front, pari al 50% del "bonus", da attribuire entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza;
- due quote annue di pari importo, complessivamente pari al 50% del "bonus", differite in un periodo biennale successivo all'anno di attribuzione della quota up-front e da liquidare entro il mese di giugno di ciascun anno.

Al fine di valutare l'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla banca e la coerenza con gli obiettivi strategici di medio-lungo periodo, il riconoscimento delle quote differite è condizionato al conseguimento dei requisiti patrimoniali e di liquidità verificati al 31 dicembre dell'anno di riferimento, in linea con i limiti definiti nelle politiche di remunerazione e incentivazione tempo per tempo vigenti.

In coerenza con le prassi del sistema bancario in materia di erogazione degli incentivi viene prevista una soglia di "rilevanza" individuale, fissata in € 10.000 (diecimila); in presenza di importi inferiori il pagamento è effettuato in contanti e up-front.

Il "bonus" del "restante personale" è corrisposto in contanti e in un'unica soluzione, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

La quota up-front e le quote differite sono soggette a meccanismi di claw-back (per un periodo di cinque anni dalla corresponsione) e di malus e non sono di norma corrisposte nei casi di cessazione del contratto o del rapporto di lavoro (salvo che nelle ipotesi di quiescenza o "mortis causa") ferma comunque la facoltà della Banca di valutare caso per caso le determinazioni da assumere al riguardo.

Anche per il personale non appartenente alla categoria del "personale più rilevante" specifiche clausole di claw back dispongono che, in presenza di comportamenti fraudolenti, dai quali è derivata una perdita significativa per la Banca, di colpa grave a danno della Banca, o violazione delle istruzioni di vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dei bonus percepiti a titolo incentivante. Tale obbligo è circoscritto a tre anni successivi alla corresponsione del bonus.

Viene definito che una remunerazione variabile superiore ad euro 100.000 costituisce per la Banca un importo particolarmente elevato ai sensi della normativa di riferimento. In questa situazione la quota differita viene elevata al 60% dell'importo complessivamente spettante e la durata del differimento, in quote di pari importo, viene fissata in 3 anni. È previsto che tale valore soglia venga aggiornato con cadenza almeno triennale.

EROGAZIONI DI NATURA DISCREZIONALE E NON CONTINUATIVA

Per tali erogazioni s'intendono quelle corresponsioni di carattere individuale, quali i retention bonus, definite nel loro ammontare complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di Contratto Collettivo o al sistema incentivante adottato dalla Banca, come sopra descritto.

In particolare possono essere riconosciuti, in presenza di motivate e documentate ragioni, i cd. *Retention bonus* per un periodo di tempo predeterminato o fino a un dato evento (es. processo di ristrutturazione aziendale, operazione straordinaria), ovvero pattuizioni individuali in forza delle quali, a fronte della corresponsione di specifica remunerazione, le parti vincolano il rapporto di lavoro ad una durata minima, attraverso la limitazione temporale della facoltà di recesso del lavoratore ovvero prevedendo un periodo di preavviso più elevato rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva. Benché non correlati a obiettivi di performance, tali bonus possono essere soggetti a riduzione in relazione alla sana e prudente gestione, alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, ai livelli di fondi propri e di liquidità, agli obiettivi di compliance normativa e regolamentare. Queste remunerazioni sono riconosciute non prima del termine del periodo o del verificarsi dell'evento e, sebbene non collegate a obiettivi di performance, costituiscono forme di remunerazione variabile e come tali sono soggette a tutte le regole a queste applicabili, ivi comprese quelle sul limite al rapporto variabile/fisso, come previsto dalle Disposizioni in materia. I retention bonus non possono essere utilizzati per tenere indenne il personale dalla riduzione o dall'azzeramento della remunerazione variabile derivanti dai meccanismi di correzione ex ante ed ex post.

GOLDEN PARACHUTES

Rientrano nella definizione di remunerazione variabile, ai fini delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, i cd. "*golden parachute*".

Accordi contrattuali individuali pattuiti in vista o in occasione di recesso anticipato dal rapporto di lavoro, in forza delle quali l'azienda si impegna a corrispondere un compenso predeterminato, ulteriore rispetto alle spettanze di fine rapporto, potranno essere definiti in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi a lungo termine della banca e vengano previsti adeguati limiti quantitativi che non eccedano di massima le 24 mensilità di retribuzione fissa lorda, oltre al periodo di preavviso.

La relativa definizione, a condizione che vi sia un'iniziativa e/o un interesse della Banca in tal senso, dovrà essere collegata ai meccanismi di correzione ex post (differimento, malus e claw back) previste per la remunerazione variabile. La Banca richiederà la restituzione degli importi erogati in caso di accertamento, entro 5 anni dal pagamento della componente immediata oppure delle due componenti differite, di comportamenti posti in essere in costanza del rapporto di lavoro, che abbiano determinato o concorso a determinare perdite significative per la banca o per la clientela, nei termini previsti per la remunerazione variabile.

In linea con quanto previsto nella definizione di “remunerazione variabile” rientrano tra i golden parachute anche: i) gli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza; ii) gli importi riconosciuti nell'ambito di un accordo per la composizione di una controversia attuale o potenziale, qualunque sia la sede in cui esso viene raggiunto; iii) l'indennità di mancato preavviso, per l'ammontare che eccede quello determinato secondo quanto stabilito dalla legge.

Coerentemente con le Disposizioni regolamentari, gli importi riconosciuti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica del personale diverso da quello più rilevante, a titolo di patto di non concorrenza, per la quota che non eccede l'ultima annualità di remunerazione fissa, non sono assoggettate alle regole relative al differimento e malus.

I golden parachutes percepiti dal personale più rilevante sono soggetti per il 50% al differimento tramite corresponsione di due quote annuali pagabili in ciascuno dei due anni successivi a quello di risoluzione del rapporto, e di correzione ex-post per i rischi (cd. malus) per tenere conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di fondi propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di compliance normativa e regolamentare, etc. Tali aspetti dovranno essere definiti nello specifico accordo con il dipendente.

Tali regole possono essere derogate, con riferimento ai golden parachutes pattuiti nell'ambito di operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, quando rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

- rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale;
- sono di ammontare non superiore a 100.000 euro;
- prevedono meccanismi di claw back, che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca o per la clientela.

Allo stato non sono attivi accordi che vincolano la Banca al pagamento di compensi per cessazioni anticipate.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e con le Politiche di remunerazione in vigore con riferimento all'esercizio 2021, si riportano le informazioni quantitative riguardanti l'attuazione delle politiche di remunerazione.

Sistemi e prassi di remunerazione e incentivazione informazioni quantitative aggregate per tutto il personale della Banca

Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio						
			a	b	c	d
			Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
1	Remunerazione fissa	Numero dei membri del personale più rilevante	9	-	2	4
2		Remunerazione fissa complessiva	-	-	392.451	312.933
3		Di cui in contanti	-	-	-	-
4		Non applicabile				
EU-4a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-
5		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-
EU-5x		Di cui altri strumenti	-	-	-	-
6		Non applicabile				
7		Di cui altre forme	-	-	-	-
8	Non applicabile					
9	Remunerazione variabile	Numero dei membri del personale più rilevante	9	-	2	4
10		Remunerazione variabile complessiva	10.100	-	76.341	15.855
11		Di cui in contanti	-	-	-	-
12		Di cui differita	-	-	38.170	-
EU-13a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-
EU-14a		Di cui differita	-	-	-	-
EU-13b		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-
EU-14b		Di cui differita	-	-	-	-
EU-14x		Di cui altri strumenti	-	-	-	-
EU-14y		Di cui differita	-	-	-	-
15	Di cui altre forme	-	-	-	-	
16	Di cui differita	-	-	-	-	
17	Remunerazione complessiva (2+10)		10.100	-	468.792	328.789

Modello EU REM2: Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)						
			a	b	c	d
			Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita						
1	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita - Numero dei membri del personale più rilevante		-	-	-	-
2	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita - Importo complessivo		-	-	-	-
3	Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo del bonus		-	-	-	-
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio						
4	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio - Numero dei membri del personale più rilevante		-	-	-	-
5	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio - Importo complessivo		-	-	-	-
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio						
6	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio - Numero dei membri del personale più rilevante		-	-	-	-
7	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio - Importo complessivo		-	-	-	-
8	Di cui versati nel corso dell'esercizio		-	-	-	-
9	Di cui differiti		-	-	-	-
10	Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo del bonus		-	-	-	-
11	Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona		-	-	-	-

Modello EU REM3: Remunerazione differita									
	a	b		c	d	e	f	Eu-g	Eu-h
		Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti							
1	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	-	-	-	-	-	-	-	-
2	In contanti	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Organo di amministrazione - funzione di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-
8	In contanti	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Altri membri dell'alta dirigenza	69.000	18.000	51.000	-	-	-	18.000	51.000
14	In contanti	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Altri membri del personale più rilevante	-	-	-	-	-	-	-	-
20	In contanti	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Importo totale	69.000	51.000	20.400	-	-	-	18.000	51.000

EURO		a
		Membri del personale più rilevante che hanno una remunerazione elevata ai sensi dell'articolo 450, lettera i), del CRR.
1	Da 1 000 000 a meno di 1 500 000	-
2	Da 1 500 000 a meno di 2 000 000	-
3	Da 2 000 000 a meno di 2 500 000	-
4	Da 2 500 000 a meno di 3 000 000	-
5	Da 3 000 000 a meno di 3 500 000	-
6	Da 3 500 000 a meno di 4 000 000	-
7	Da 4 000 000 a meno di 4 500 000	-
8	Da 4 500 000 a meno di 5 000 000	-
9	Da 5 000 000 a meno di 6 000 000	-
10	Da 6 000 000 a meno di 7 000 000	-
11	Da 7 000 000 a meno di 8 000 000	-

Modello EU REMS. Informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
	Remunerazione dell'organo di amministrazione			Aree di business							Totale
	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Totale organo di amministrazione	Banca d'investimento	Servizi bancari al dettaglio	Gestione del risparmio (asset management)	Funzioni aziendali	Funzioni di controllo interno indipendenti	Tutte le altre		
1	Numero complessivo dei membri del personale più rilevante										
2	Di cui membri dell'organo di amministrazione										
3	Di cui altri membri dell'alta dirigenza										
4	Di cui altri membri del personale più rilevante										
5	Remunerazione complessiva del personale più rilevante										
6	Di cui remunerazione variabile										
7	Di cui remunerazione fissa										
	-	-	-	-	-	111.968	97.909	113.627	468.792	6	
	-	-	-	-	-	5.872	4.698	5.285	76.341		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Capitolo 6 – Dichiarazioni ai sensi dell'art. 435, lettere e) ed f) del CRR

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara, ai sensi dell'articolo 435 comma 1 lettere e) ed f), che:

- i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca, e descritti nel documento "Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2021" (Cfr. Capitolo 1) pubblicato dalla stessa risultano adeguati con il profilo e la strategia della Banca;
- la Banca ha sviluppato il proprio processo di Risk Appetite Framework in coerenza con il processo di valutazione di adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e di liquidità (ILAAP);
- il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Banca per l'esercizio 2021 in termini di obiettivi di rischio ("*risk appetite*") e di *risk tolerance*, adottando un set di indicatori con riferimento agli ambiti RAF di adeguatezza patrimoniale, di redditività, di liquidità/struttura finanziaria, di rischiosità e di peculiarità di *business*;
- è operante un sistema di monitoraggio delle diverse metriche di RAF al fine di presidiare l'insorgere di eventuali superamenti dei limiti stabiliti e, qualora necessario, indirizzare i processi di comunicazione agli Organi Aziendali e le conseguenti azioni di rientro.

Il Consiglio di Amministrazione ha monitorato la propensione al rischio confrontando, per ogni indicatore adottato, tali obiettivi di rischio con i corrispondenti valori periodicamente rilevati.

Sulla base delle valutazioni effettuate, l'esposizione al rischio della Banca è risultata coerente con quella approvata dal C.d.A. e pertanto si ritiene l'impianto RAF efficace ed adeguato a garantire il rispetto delle finalità strutturali del sistema stesso.

Considerando il livello attuale del profilo di rischio coerente con le strategie operative previste dal Piano Strategico/Budget, la Banca mostra un adeguato e conforme livello di adeguatezza patrimoniale, con un trend di evoluzione dei rischi appropriato e sostenibile nei prossimi esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione conferma che, al 31 dicembre 2021:

- i Fondi Propri (composti prevalentemente dal CET1) risultano adeguati rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori di Vigilanza;
- sono presenti margini patrimoniali sufficienti per operare nell'esercizio in corso, anche in condizioni di *stress*.

Di seguito viene riportato l'elenco delle summenzionate grandezze rispettivamente alla data del 31 dicembre 2021 e del 31 dicembre 2020:

Indicatore	Valore al 31.12.2021	Valore al 31.12.2020
<i>Attività ponderate per il rischio (RWA)</i>	105.855.350	92.227.343
<i>Common Equity Tier 1 Capital Ratio</i>	43,28%	55,21%
<i>Tier 1 Capital Ratio</i>	43,28%	55,21%
<i>Total Capital Ratio</i>	43,28%	55,21%
<i>Capitale interno a fronte del rischio di credito e di controparte / Fondi propri</i>	16,78%	12,89%
<i>Capitale interno a fronte del rischio di mercato / Fondi propri</i>	0,00%	0,00%
<i>Capitale interno a fronte del rischio operativo / Fondi propri</i>	1,69%	1,60%
<i>Capitale interno a fronte del rischio concentrazione "single name" / Fondi propri</i>	6,85%	5,85%
<i>Capitale interno a fronte del rischio concentrazione geo-settoriale / Fondi propri</i>	0,34%	0,18%
<i>Capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse / Fondi propri</i>	17,56%	15,72%
<i>Patrimonio libero (Free Capital) / Fondi propri</i>	56,78%	63,76%
<i>Margine di interesse + commissioni nette / Margine di intermediazione</i>	70,57%	71,85%
<i>Cost Income</i>	38,61%	37,96%
<i>Cost Income a netto delle componenti straordinarie</i>	51,83%	51,58%
<i>Flusso rettifiche di valore su crediti (t) / Margine di intermediazione</i>	0,03%	3,52%
<i>Liquidity Coverage Ratio</i>	443,34%	445,00%
<i>Net Stable Funding Ratio</i>	224,90%	233,00%
<i>Rapporto Impieghi Clientela / Raccolta Diretta Clientela</i>	53,27%	45,76%
<i>Leva Finanziaria</i>	12,82%	14,09%

Attestazione sulle politiche e gli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto, art. 431 comma 3 del Regolamento Europeo n.876/2019

Il sottoscritto, Ing. M. Bonometti , in qualità di Presidente della Banca Santa Giulia Spa,

ATTESTA

tenuto conto di quanto previsto dall'art. 431, comma 3, del Regolamento Europeo n. 876 del 20 maggio 2019, che il documento di Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2021 è stato redatto in coerenza con la normativa di riferimento e conformemente alla politica formale ed ai processi, sistemi e controlli interni della Banca.

Chiari, giugno 2022

Il Presidente